

portante alternativa che peraltro non avrebbe pesato sulle casse dell'ente -:

se ritengano che la provincia di Siracusa abbia svolto il proprio compito con la dovuta responsabilità e senso della tutela dei cittadini, ovvero se non ritengano che la stessa abbia agito senza praticare l'unica soluzione che avrebbe eliminato ogni problema logistico interno alle due città e garantito, durante i lavori sul ponte stradale interrotto, il pieno rispetto dei normali livelli di viabilità e di sicurezza pubblica; pertanto se non ritengano, alla luce dell'ingiustificato comportamento della provincia di Siracusa, assumere autonomamente l'iniziativa di installare il ponte Bailey a fianco del ponte stradale sul fiume Asinaro, momentaneamente in restauro. (5-06142)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SICA e PISCITELLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nell'articolo 4, comma 5, della legge n. 425 del 1997 vengono fissati i compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi, onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione e differenziati in relazione alla funzione svolta, senza distinzione tra membri interni ed esterni;

il decreto interministeriale del 15 febbraio 1999, n. 14 fissa le misure dei compensi per i commissari d'esame attuando una netta distinzione nel trattamento economico tra membri esterni ed interni e fissando le retribuzioni come segue: ai membri esterni nello stesso Comune spetterebbe un compenso netto di lire 2.546.000 e ai membri interni di lire 779.000;

siffatta distinzione risulta essere assolutamente arbitraria ed ingiustificata e svilisce la professionalità dell'insegnante che si appresta a lavorare per un periodo pari a quello dei membri esterni e probabilmente con la loro maggiore responsabilità in quanto sono chiamati a rappresentare i propri alunni e mediare le loro peculiarità;

se e a quali urgenti correttivi intenda adottare il Ministro interrogato al fine di limitare le discriminazioni descritte. (4-23501)

BUONTEMPO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

nel 1988 era stata realizzata una piscina all'interno della palestra del Centro paraplegico ortopedico di viale Vega, ad Ostia;

detta piscina, presentata come un fiore all'occhiello della struttura e simbolo della speranza per decine di degenti costretti sulla sedia a rotelle, in realtà non ha mai superato il collaudo necessario al suo utilizzo per un difetto nell'impianto di scarico: l'acqua non defluiva correttamente, ristagnando nei tubi;

nel 1998 è iniziata la ristrutturazione del centro paraplegico che prevedeva anche il riutilizzo della piscina;

i lavori di ristrutturazione sono stati interrotti per il fallimento della ditta costruttrice;

a tutt'oggi la piscina è di fatto utilizzata come magazzino d'emergenza, dentro cui sono stati accatastati materassi, cuscini, armadietti, lettighe e bombole d'ossigeno -:

se il Ministro interrogato abbia sollecitato lo svolgimento di indagini amministrative per appurare eventuali responsabilità nell'utilizzo di fondi pubblici;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere nei confronti della regione

Lazio perché si adoperi per il pronto riutilizzo della struttura. (4-23502)

RICCIO. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

il comune di Monte Argentario, in relazione ad abusi edilizi eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente per la tutela del vincolo paesistico, per i quali era stata avanzata domanda di concessione in sanatoria, ex legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto la applicazione di indennità risarcitoria ai sensi dell'articolo 15, legge 29 giugno 1939 n. 1497, pur in assenza di danno ambientale, avvalendosi dei parametri adottati dal Comune suddetto con delibera della giunta municipale n. 287 del 16 luglio 1998 per il danno ambientale e dell'articolo 3 del decreto 26 settembre 1997 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici per il profitto conseguito;

se ritengano che in casi simili i comuni abbiano titolo a richiedere la indennità di cui al citato articolo 15 legge n. 1497/1939;

se ritengano che non sia comunque prescritto il diritto di richiedere detta indennità, o, in caso contrario, se sia possibile utilizzare in casi simili parametri fissati a posteriori a distanza di circa quindici anni dall'epoca dei denunciati abusi edilizi;

se, mancando del tutto il danno ambientale, sia in ogni caso possibile procedere alla irrogazione della sanzione di che al ripetuto articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, atteso che la *ratio* della suddetta legge è quella di proteggere le bellezze naturali e panoramiche, impedendone la deturpazione. (4-23503)

PILO. - *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

secondo l'articolo 173 del codice della strada, non è consentito far uso durante la guida di autoveicoli, di « apparecchi radio-telefonici » o di « cuffie sonore », e che gli agenti addetti alla vigilanza sulla circolazione, in forza di una interpretazione restrittiva di tale disposizione, elevano di frequente contravvenzione anche a coloro che si avvalgono di auricolari collegati ai telefoni cellulari, non ritenendo applicabile a quegli apparati la norma che, invece, consente l'utilizzazione di « apparecchi viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani »;

l'obiettivo perseguito dalla normativa in esame è indubbiamente quello di garantire comunque che la guida avvenga in condizioni di assoluta sicurezza e, quindi, il requisito fondamentale richiesto per assicurare tali condizioni è proprio quello del libero uso delle mani e della possibilità di udire sufficientemente i rumori esterni - con particolare riguardo ai segnali acustici emessi dagli altri veicoli -;

l'uso dei predetti auricolari (inesistenti all'epoca in cui fu emanata la normativa di cui trattasi) è quindi assimilabile totalmente al « viva voce » e per nulla alle « cuffie » (che occludono entrambe le orecchie ottundendo i rumori esterni) -:

se, non ritenendosi necessario l'intervento di disposizioni legislative che integrino il citato articolo 173 del codice della strada, non si reputi opportuno diramare agli organi di vigilanza disposizioni chiarificatrici nel senso sopra esposto, affinché essi si astengano dall'elevare verbali, che non trovano alcun riscontro con il senso della legge, sono fonte di ingiusto disagio per i cittadini e causano, altresì, un costoso ed inutile contenzioso. (4-23504)

DE CESARIS e CANGEMI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

con decreto assessorile del 15 marzo 1996, pubblicato il 17 maggio 1997 la regione Sicilia ha fissato i criteri per la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la citata delibera è stata emanata in attuazione di quanto previsto dalla delibera del Cipe del 13 marzo 1995, in particolare il punto 8 che fissa i criteri che debbono essere seguiti dalle regioni per la determinazione dei canoni;

la delibera in questione non tiene conto delle modifiche apportate alla suddetta delibera Cipe del 13 marzo 1995 dalla successiva delibera Cipe del 20 dicembre 1996;

in particolare, si segnala: *a)* che per la 1^a categoria, la delibera Cipe prevede che il canone sociale non debba superare l'8 per cento dei redditi e non il 10 per cento, come previsto dal decreto assessorile; *b)* risulta non congruo fissare un canone minimo comunque non inferiore a lire 50.000, in quanto tale canone minimo può risultare superiore alla percentuale massima dell'8 per cento del reddito stabilita per la prima categoria; *c)* la seconda categoria, sulla base della delibera del Cipe è quella compresa tra il limite di accesso (che la delibera medesima fissa in un reddito imponibile familiare annuo di lire 21 milioni, determinato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 457 del 1978, ovvero con una riduzione di un milione per ogni figlio e un ulteriore abbattimento del 40 per cento in caso da redditi da lavoro o da pensione) e quello di decadenza, mentre nella delibera assessorile in tale categoria vengono inseriti i nuclei familiari con redditi annui complessivi non superiori a lire 17 milioni e cinquecentomila; *d)* mentre nella delibera del Cipe si stabilisce che, all'interno di ogni categoria, vanno individuate delle fasce in modo da determinare una progressività continua in rapporto al reddito, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare, nella delibera della regione Sicilia, scompare l'articolazione per fasce progressive in relazione al

reddito convenzionale, lasciando esclusivamente l'articolazione per numero di componenti del nucleo familiare, determinando, in tal modo, che nuclei familiari con redditi molto superiori ad altri con nucleo familiare più ridotto, possano invece avere canoni più bassi; *e)* la terza categoria, invece di partire, come dovrebbe sulla base della delibera del Cipe da oltre la soglia del limite di reddito di decadenza, viene fissata per i redditi superiori a lire 17 milioni e cinquecentomila;

si può complessivamente affermare che su molti punti importanti la delibera assessorile della regione Sicilia non rispetta i criteri fissati dalla delibera del Cipe del 13 marzo 1995, così come modificata dall'ulteriore delibera del Cipe del 20 dicembre 1996;

il risultato finale è che dalla delibera assessorile risultano penalizzati gli inquilini di edilizia residenziale pubblica siciliani, che sulla base di tale delibera, hanno visto determinare canoni fissati con criteri peggiorativi di quelli definiti dalla succitata delibera del Cipe;

se ritenga che la delibera sia conforme ai criteri fissati dalla delibera del Cipe del 13 marzo 1995 così come modificata dalla delibera del Cipe del 20 dicembre 1996;

se non ritenga opportuno, in sede di Conferenza Stato-regioni, sollecitare le regioni ad una correzione delle disposizioni da esse emanate che risultino in contrasto con i criteri della delibera del Cipe, che sono comunque ampi e tali da lasciare ampi margini di discrezionalità alle regioni;

fermo restando le competenze conferite alle regioni in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica, quali iniziative intenda assumere per determinare una gestione coerente e unitaria, con particolare riferimento alla protezione delle fasce sociali più deboli, dell'edilizia residenziale pubblica. (4-23505)

VALPIANA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini stranieri non in possesso del permesso di soggiorno hanno presentato negli ultimi mesi alle questure i documenti necessari per ottenere la regolarizzazione;

tra questi, è necessario, poter dimostrare la presenza in Italia prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione;

per la loro stessa situazione di clandestini, gli immigrati presenti in questo periodo sul nostro territorio nazionale difficilmente sono venuti in contatto con istituzioni della pubblica amministrazione e, quindi, le documentazioni in loro possesso per quanto riguarda l'effettiva presenza sul territorio nazionale non possono che essere certificazioni « indirette », spesso rilasciate, anche se in modo « non ufficiale », da pubblici amministratori o funzionari che abbiano avuto prova effettiva della loro presenza in Italia o da testimonianze « concrete » di persone affidabili (spesso si tratta di parroci o di personale di organizzazioni di volontariato);

gli Uffici stranieri delle questure, però, sembrerebbe sulla base di una circolare del Ministro dell'interno nella valutazione dei documenti atti alla concessione dei permessi di « soggiorno », intenderebbero non tenere conto di queste certificazioni o testimonianze, limitandosi a dichiarare validi solo attestati « ufficiali »;

molti stranieri, non appena giunti nel nostro Paese, si rivolgono, spesso su invito di connazionali precedentemente arrivati, che hanno capito come l'apprendimento della nostra lingua sia strumento indispensabile per potersi inserire in un Paese straniero, ai corsi di italiano per stranieri istituiti presso le scuole pubbliche statali;

mentre in un primo tempo gli stranieri che intendevano frequentare il corso venivano iscritti indipendentemente dal titolo di soggiorno posseduto (anche se gli irregolari non potevano essere poi ammessi

a sostenere l'esame finale e frequentavano, quindi, come « uditori »), negli anni scolastici 1997-98 e 1998-99, i presidi hanno rifiutato l'iscrizione a chi non era in possesso del permesso di soggiorno, ammettendoli ad assistere alle lezioni, interpretando l'apprendimento della lingua italiana per uno straniero che si deve inserire come un intervento di « pronto soccorso » e, quindi, garantito a tutti gli stranieri a qualunque titolo presenti sul territorio italiano;

ciò ha determinato per queste persone una situazione di particolare svantaggio in quanto, pur avendo frequentato per due anni scolastici una scuola pubblica statale, non hanno potuto ottenere, in quanto risultanti « non iscritti », alcun certificato di frequenza ai fini della regolarizzazione, nonostante la loro quotidiana partecipazione alle lezioni potesse essere testimoniata da insegnanti e studenti;

si è verificato, cioè, un circolo vizioso per cui la posizione di « irregolari » non ha consentito l'iscrizione ufficiale ai corsi e la mancata iscrizione comporta ora l'impossibilità di ottenere quell'attestato di frequenza che potrebbe essere titolo, assieme ad altri, per la regolarizzazione;

molti insegnanti hanno rilasciato su richiesta di studenti stranieri dichiarazioni personali attestanti la frequenza e la data a partire dalla quale la frequenza è iniziata, ma le questure sembrerebbero orientate a non tenerne conto, penalizzando, così, persone che hanno scelto di inserirsi nel nostro Paese in modo regolare e responsabile, accollandosi, dopo molte ore di lavoro, anche la fatica di frequentare un corso serale di italiano, testimoniando così di fatto le loro intenzioni positive;

in particolare, l'interrogante « era venuta a conoscenza della vicenda del cittadino dello Sri Lanka L.A. che aveva prodotto tra gli altri documenti atti alla regolarizzazione della sua posizione una certificazione autografa dell'insegnante di lettere che lo aveva avuto quale alunno ben da prima della data di entrata in vigore della nuova normativa;

l'interrogante stessa (viste le particolari condizioni psicologiche di questo cittadino fiaccato da molti anni di presenza irregolare nel nostro Paese, e dalla conseguenti disagiate e precarie condizioni abitative, e lavorative, aveva perorato presso l'Ufficio stranieri della questura di Verona una particolare attenzione nell'esame dei documenti presentati, tra cui, appunto, una certificazione rilasciata dagli insegnanti nel corso di italiano per stranieri frequentato presso una scuola statale) e il riconoscimento della veridicità delle dichiarazioni possedute, ricevendo gentilissima ma ferma risposta circa l'applicazione letterale delle circolari attuative;

il giorno 9 aprile 1999 il cittadino L.A., di 32 anni, per gli imperscrutabili motivi che sempre motivano un suicidio, ha posto fine alla sua vita gettandosi sotto un treno merci diretto alla stazione di Verona —:

se intenda, anche alla luce del drammatico quanto imprevedibile e tristissimo episodio, emanare disposizioni alle questure e alle scuole affinché le norme concernenti la regolarizzazione dei cittadini stranieri, questione per molti di loro vitale, vengano applicate tenendo conto non tanto dell'« ufficialità » delle dichiarazioni in possesso, quanto della veridicità delle medesime, antepoendo la giusta richiesta di regolarizzazione da parte di chi ha lavorato e sperato per un futuro migliore ad un timbro su un documento. (4-23506)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Varesotto è teatro in questo ultimo periodo di una serie impressionante di furti, in abitazioni, particolarmente durante le ore notturne ed in presenza delle famiglie ivi residenti;

tale situazione è sfociata recentemente in un fatto di sangue a Corgeno, frazione di Vergiate (Varese), quando un cittadino ha reagito al furto sparando e

uccidendo uno dei ladri di nazionalità albanese e clandestinamente entrato in Italia;

viva è la preoccupazione delle popolazioni interessate al fenomeno, che richiede con forza alle istituzioni maggiore protezione e, non trovandole, è disposta ad eleggere ad eroe colui che trova il coraggio di reagire autonomamente sostituendosi allo Stato;

le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sono nel Varesotto in numero insufficiente alle necessità ancora maggiormente conclamate dagli avvenimenti di questi giorni —:

quali azioni intenda adottare il Ministro interrogato per tutelare le popolazioni del Varesotto del proliferare dei furti, specie notturni, ad opera spesso di clandestini extracomunitari;

se reputi necessario integrare e rafforzare gli effettivi di polizia e carabinieri nella suddetta zona al fine di garantire la protezione durante le ore notturne.

(4-23507)

BERTUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la regione Marche ed in particolare la città di Ascoli Piceno hanno la cosiddetta « maglia nera » della giustizia per quanto riguarda la durata media dei procedimenti giudiziari; per fare un esempio, nel corrente mese di aprile 1999 la pretura di Ascoli Piceno ha emesso una sentenza per un fatto accaduto nel 1992; ciò è dovuto alla mancanza di personale negli uffici giudiziari ed in particolare di magistrati;

il disinteresse del Governo nei confronti di questa emergenza e soprattutto la carenza di giudici hanno determinato un grave aumento del fenomeno delinquenziale ed in particolare della microcriminalità, mentre l'opinione pubblica rimane sconcertata da questi avvenimenti e le autorità locali sono particolarmente allarmate da questa situazione;

la mancanza di magistrati provoca notevoli disfunzioni sul lavoro degli uffici giudiziari e sull'amministrazione della giustizia in generale;

è necessario, in ogni caso, monitorare continuamente la situazione esistente presso gli uffici giudiziari riguardo agli organici e completarla per potere affrontare con efficienza e razionalità le diverse situazioni che si presentano —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo al fine di adeguare le piante organiche dei magistrati della regione Marche e in particolare di Ascoli Piceno per poter contrastare efficacemente la criminalità di quella zona. (4-23508)

MITOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le province autonome di Bolzano e di Trento insieme al *Land Tirol* (Austria) hanno dato vita nei mesi scorsi al Gruppo europeo di interesse economico (Geie) che avrà come compito, nelle intenzioni dei promotori e finanziatori istituzionali, quello di organizzare la partecipazione dei tre enti (due italiani ed uno austriaco) all'Esposizione universale di Hannover (*Expo 2000*) in Germania. Si tratta di una rassegna a cui partecipano in veste ufficiale le rappresentanze nazionali. Da notizie di stampa sempre più insistenti risulta che la partecipazione all'*Expo* di Hannover delle province di Bolzano e Trento unitamente al Land Tirol avverrà anche in assenza del preventivo assenso da parte del Commissario generale per le esposizioni universali e più in generale delle « autorità italiane ». Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'assessore al turismo della provincia di Bolzano Werner Frick e dall'assessore alla cultura del Land Tirol Fritz Astl fanno riferimento insistentemente al concetto di « regione europea del Tirolo-Euroregion Tirol », con il quale viene definita la forma di partecipazione di Bolzano, Trento ed Innsbruck ad Hannover;

indipendentemente dalla costituzione del Geie, l'impegno attuale di somme e l'avvio delle procedure amministrative per la pratica realizzazione degli obiettivi dello stesso Geie raffigura secondo l'interrogante un'inaccettabile, onerosa e rischiosa esposizione finanziaria per le province di Bolzano e Trento considerato il fatto che lo sforzo profuso all'estero dalle due province italiane appare vincolato ad un preliminare assenso da parte delle autorità italiane, assenso che ancora manca;

l'iniziativa unilaterale delle province di Bolzano e Trento sembrerebbe prefigurare una volontà politica in netta contraddizione con la posizione dello Stato italiano e di quello austriaco riguardo la costituzione di una regione europea definita « del Tirolo » (dichiarazioni dell'assessore alla cultura del Land Tirol Fritz Astl che riferendosi allo stand unico di Bolzano, Trento ed Innsbruck ad Hannover ha sostenuto: « Noi abbiamo un chiodo fisso, *L'Expo* di Hannover del 2000; là ci ritroveremo con l'Alto Adige in un unico pavillon presentandoci come Regione europea del Tirolo », da *Die Presse* - 17 dicembre 1998) —:

come si giustifichi proceduralmente e se sia possibile la costituzione del « Geie per la partecipazione all'*Expo 2000* di Hannover » prima dell'intesa preliminare con le autorità di parte nazionale italiana (Ufficio del commissario generale per le esposizioni universali presso il ministero degli affari esteri);

se — come è stato affermato — il « silenzio » da parte delle autorità italiane debba essere considerato « un silenzio assenso » alla partecipazione delle due province di Bolzano e Trento insieme al Land Tirol ad Hannover;

se sia vero che della questione è stato interessato il Ministro dell'interno e in caso di risposta affermativa in quali forme e che cosa abbia risposto. (4-23509)

NESI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il porto di La Spezia, a fronte del recente recupero di linee internazionali, è avviato a riconquistare la *leadership* mediterranea per traffico *container* ed oggi è già proporzionalmente lo scalo marittimo più importante d'Europa per la movimentazione delle merci su rotaia con il 34 per cento dei contenitori sbarcati;

di giorno in giorno vanno aumentando le difficoltà per far fronte alle crescenti esigenze di traffico, soprattutto a causa della mancata disponibilità di locomotori e dell'insufficienza numerica degli addetti conseguenza del sistematico smantellamento di impianti e servizi a favore di altri nodi ferroviari con minore quote di traffico;

gli addetti dello scalo ferroviario spezzino erano 1400 nel 1990, mentre ora sono soltanto 750 e sono insufficienti al mantenimento dei servizi, tenendo conto che soltanto i treni merci dal 1997 al 1998 sono aumentati del 40 per cento;

come più volte denunciato dai dipendenti e dalle organizzazioni sindacali, vi è una sottovalutazione del ruolo strategico del nodo ferroviario spezzino —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di promuovere interventi adeguati al fine di rilanciare il nodo ferroviario spezzino. (4-23510)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto ispettivo n. 4-18622 del 2 luglio 1998 l'interrogante aveva chiesto di conoscere quali iniziative il Governo intendesse assumere per garantire il mantenimento della presenza degli Istituti tecnici e professionali agrari, laddove esistenti, all'atto del trasferimento della competenza sui processi di razionalizzazione della rete scolastica dallo Stato alle regioni, prevista dal decreto legislativo n. 112 del

31 marzo 1998 ed attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998;

è, infatti, indiscutibile il positivo ruolo storicamente svolto nel nostro Paese dall'istruzione agraria, anche come incentivo allo sviluppo dell'economia delle zone rurali più povere laddove, oltre al benessere delle popolazioni, essa ha indotto profondi e positivi processi culturali, che hanno portato ad una consapevolezza dell'importanza della salvaguardia ambientale e del presidio dell'uomo sul territorio, valori oggi che tornano prepotentemente di attualità;

per particolari caratteristiche dell'utenza, per la necessità di competenze specifiche richieste dai docenti, per l'importante ruolo didattico rappresentato dalle dotazioni tecniche, che si riassumano in realtà formative in grado di influenzare la vita di un territorio, gli istituti agrari sono scuole assolutamente atipiche, laddove invece le norme sulla razionalizzazione non tengono conto di questa loro peculiarità, con il rischio che venga distrutto il reticolo di questi istituti, giacché l'esperienza insegna che queste scuole non sono aggregabili a nessuna altra scuola;

la Commissione agricoltura della Camera deputati, riunita in sede legislativa per l'approvazione della legge n. 441 del 1998 per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, ha approvato l'ordine del giorno con il quale il Governo veniva impegnato « a sollecitare le regioni attraverso la Conferenza Stato-regioni ad assicurare il mantenimento dell'autonomia e della presenza degli istituti professionali e tecnici per l'agricoltura, laddove unici del loro ordine e tipo in ambito provinciale, nel quadro della disciplina in materia di trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di organizzazione scolastica... » —:

se ed in che modo sia stata data attuazione al citato ordine del giorno parlamentare;

quali urgenti iniziative intenda attuare perché venga assicurato, anche in

deroga ai parametri applicati nei processi di razionalizzazione della rete scolastica nazionale, il mantenimento dell'autonomia e della presenza degli istituti professionali e tecnici per l'agricoltura sul territorio, come previsto nell'ordine del giorno.

(4-23511)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

L'area collinare e preappenninica dell'agro nolano-sarnese è stata oggetto di eventi franosi che hanno causato la morte di centinaia di persone nel maggio del 1998; l'intera fascia preappenninica è fortemente a rischio, sia per naturale costituzione geologica, sia per la sistematica alterazione idrogeologica e naturalistica che negli anni è stata costretta a subire (ad esempio la sostituzione di boschi o di ulivi con il dannosissimo nocciolo incapace di trattenere il terreno), oltre al naturale fenomeno del dilavamento del terreno;

come per la montagna di Sarno, anche le altre colline presentano gli stessi rischi, che sono a conoscenza anche dei non « addetti ai lavori » (si è parlato per la frana di Sarno, infatti, di disastro annunciato);

nel corso degli ultimi anni non si è svolta una seria e coscienziosa tutela ambientale del territorio e tuttora, in particolare nell'area collinare di Palma Campania, di San Paolo Bel Sito e di Nola, sono in atto sbancamenti e realizzazione di manufatti edili che minano alle fondamenta la stabilità e la sicurezza dell'area collinare, visibili facilmente da tutto l'agro nolano —:

che cosa i Ministri interrogati intendano porre in essere affinché tale scempio cessi e venga ripristinato lo stato originario dei luoghi, proprio per evitare che episodi luttuosi, come quelli di Sarno e Quindici, possano tornare a ripetersi;

quali siano inoltre gli interventi che s'intendono realizzare, anche per portare il rispetto delle norme in un'area, come

quella nolano-sarnese difficile, e dove gli enti locali non riescono ad intervenire efficacemente.

(4-23512)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono arrivate numerose segnalazioni in merito ai tentativi di raccolta di fondi presso privati o in alcuni esercizi commerciali organizzati da sedicenti comitati di solidarietà per i profughi del Kosovo;

già in altri periodi, non così drammatici come quello attuale, sono venute allo scoperto vere e proprie organizzazioni che sfruttavano la generosità dei cittadini per arricchimenti illeciti;

in passato, specialmente nella provincia di Napoli, sono stati coinvolti anche inconsapevoli commercianti che, in buona fede, autorizzavano la raccolta di fondi presso i propri esercizi commerciali;

questi episodi rappresentano uno sciacallaggio ed una truffa nei confronti di fasce di popolazione meno informate, così come segnalato dalla Croce rossa italiana e da altre organizzazioni non governative —:

quali iniziative intendano adottare affinché nei messaggi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai vari ministeri sugli aiuti per le popolazioni del Kosovo vengano sconsigliati versamenti di contributi in forme diverse da conti correnti postali o bancari e quali provvedimenti si intendano adottare per disporre controlli che evitino truffe nella raccolta di fondi.

(4-23513)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in tutta Italia la localizzazione e l'installazione di centrali per la telefonia mobile cellulare GSM stanno creando confusione e preoccupazione tra i cittadini per i possibili effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute;

da più parti arrivano segnalazioni di irregolarità in riferimento alle autorizzazioni necessarie per l'installazione di ripetitori per la telefonia cellulare;

in particolare, alcuni cittadini residenti in via Bardascini n. 31 nel comune di Santa Maria La Carità (Napoli) hanno segnalato che:

a) in data 8 maggio 1998 l'amministratore dello stabile dava il consenso alla Omnitel di poter eseguire i lavori per l'installazione sul torrino dell'ascensore condominiale di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare GSM, nonostante il parere contrario di due condomini e senza aver raggiunto il *quorum* necessario per poter deliberare;

b) alcuni condomini hanno verificato al comune di Santa Maria La Carità che in data 13 marzo 1998 si denunciò l'inizio di attività di installazione dell'impianto sul fabbricato, prima che venisse svolta la riunione condominiale che doveva autorizzare i lavori;

c) successivamente la Omnitel comunicava al sindaco di Santa Maria La Carità che in data 6 aprile 1998 dava inizio alla realizzazione dell'impianto secondo i progetti realizzati dall'architetto Paolo Russo e visti dall'ufficio urbanistico competente;

d) il 12 novembre 1998 gli operai della Omnitel rompevano l'estremità della canna fumaria, facendovi passare all'interno di essa i cavi per l'alimentazione delle antenne al locale alloggio apparecchiature;

e) in data 4 febbraio 1999 i condomini dello stabile denunciarono alla Asl 35 dipartimento prevenzioni di Torre del Greco e al sindaco di Santa Maria La Carità, che i lavori eseguiti dalla Omnitel erano difformi a quanto comunicato con DIA del 13 marzo 1998 e in particolare per quanto concerne il numero di antenne e la canalizzazione di cavi di alimentazione fatti passare attraverso la canna fumaria del dismesso impianto di riscaldamento che, dopo analisi effettuate preso il labo-

ratorio di analisi chimiche merceologiche e ambientali della dottoressa Antonietta Fusco Guerriero di Napoli, è risultata essere di amianto crisolito potenzialmente pericoloso per la salute pubblica;

occorrerebbe verificare quali siano i criteri per il rilancio del certificato di collaudo protocollato il 26 novembre 1998, n. 12209 e depositato presso l'ufficio urbanistico del comune di Santa Maria La Carità dove si attesta che le opere eseguite sotto la direzione tecnica dell'architetto Paolo Russo sono conformi a quanto presentato alla DIA, protocollo n. 2374 del 13 marzo 1998 nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie -:

se non intendano impartire agli uffici competenti le disposizioni necessarie affinché le attività di rilascio di concessioni per l'installazione di centrali per la telefonia mobile cellulare avvengano con il massimo rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza e la salute pubblica.

(4-23514)

PECORARO SCANIO. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

lo sciopero ferroviario dell'aprile 1999, esteso ai convogli diretti verso le zone già fortemente disagiate dalla chiusura degli aeroporti, mostra la sua estrema gravità;

le linee ferrate che collegano il Tirreno all'Adriatico già mostrano forti carenze, l'ulteriore disagio è assolutamente insopportabile -:

quali azioni intendano adottare per impedire il ripetersi di situazioni così irresponsabili, visto, tra l'altro, che in passato si è fatto ricorso alla precettazione in circostanze molto meno gravi. (4-23515)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 aprile 1999 la I sezione penale del tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'assoluzione dai reati ascritti, nei confronti di alcuni imputati legati alla « tangentopoli sorrentina », in quanto estinti per prescrizione;

la prima iscrizione al registro delle notizie di reato risaliva al dicembre 1994 e l'inchiesta veniva conclusa in appena sei mesi, con la richiesta di rinvio a giudizio immediata del maggio 1995 nei confronti di alcuni amministratori in carica nei comuni della penisola sorrentina;

durante l'inchiesta venivano arrestate quarantaquattro persone, tra cui tre sindaci in carica;

la prima udienza del processo si doveva celebrare il 16 luglio 1995 ma veniva rinviata per un'astensione degli avvocati;

un'inchiesta di pochi mesi si è trasformata in un processo durato ben quattro anni;

durante questi anni vari sono stati i motivi ed i problemi che hanno causato il rinvio delle udienze, dagli scioperi degli avvocati, alle difficoltà nella composizione del collegio giudicante ma, ancora più importante, al fatto che alcuni giudici del tribunale di Torre Annunziata erano costretti a seguire vari processi, tra i quali i grandi processi di camorra;

le carenze di organico, in particolare nei tribunali campani e in questo caso in quello oplontino, costringono i giudici a seguire con estrema difficoltà tutti i grandi processi di camorra, di corruzione, di malasanità creando, come nel caso in premessa del processo alla « tangentopoli sorrentina », gravi ripercussioni sulla vita amministrativa locale (due sindaci in carica costretti a dimettersi) e sconcerto e disorientamento dell'opinione pubblica (reati estinti per prescrizione) —:

se non intenda disporre un aumento degli organici giudiziari e del personale dei

tribunali della regione Campania affinché in futuro i processi possano essere seguiti evitando le attuali gravi difficoltà operative e consentire l'affermazione della giustizia in tempi brevi. (4-23516)

ORESTE ROSSI, BORGHEZIO, RODEGHIERO, ANGHINONI, CIAPUSCI, ALBORGHETTI, BOSCO, CHINCARINI FONTAN e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'interno Rosa Russo Jervolino ha risposto ad una interrogazione in I Commissione degli onorevoli Moroni e Muzio relativa ad un ordine di servizio emanato dal sindaco di Alessandria, Francesca Calvo;

il Ministro ha dichiarato che in base alla normativa vigente quanto richiesto nell'atto del sindaco Calvo « esuli assolutamente dai poteri del sindaco », in particolare relativamente « l'accertamento della sussistenza di un contratto di lavoro dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio del comune »;

il Ministro ha poi dichiarato « ritengo illegittimo il provvedimento adottato dal sindaco di Alessandria. Provvedimento non annullabile da parte del prefetto trattandosi di ordine di servizio, quindi di atto interno del comune non soggetto a controllo da parte dello Stato. Ho però chiesto al Prefetto di Alessandria di invitare immediatamente il Sindaco a ritirare il suddetto ordine di servizio »;

risulta strano agli interroganti che un Ministro non sappia che è anche compito dei vigili urbani prevenire la criminalità e quindi è a loro permesso chiedere e controllare i documenti a qualsiasi cittadino, sia anch'esso extracomunitario;

risulta grave agli interroganti che un Ministro non sappia che, in base alla legge denominata « Turco-Napolitano » ed alla sanatoria voluta dallo stesso Governo di cui la Rosa Russo Jervolino fa parte, condizione fondamentale per la regolarizza-

zione degli extracomunitari clandestini è il possesso di un lavoro. I vigili urbani che hanno compiti di polizia giudiziaria e quindi di tutela delle leggi dello Stato sono pienamente legittimati a richiedere il rispetto delle norme vigenti a qualunque cittadino, anche extracomunitario -:

quali iniziative intenda intraprendere alla luce delle dichiarazioni del Ministro Rosa Russo Jervolino. (4-23517)

ARACU. - Ai Ministri delle finanze del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:

in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha istituito un nuovo sistema di calcolo della ritenuta Irpef nel caso in cui il pensionato risulti titolare di più trattamenti assoggettabili ad imposta, erogati dallo stesso enti o da enti diversi, ai pensionati è stato applicato, nel mese di novembre 1998, il cumulo dei trattamenti, ai fini fiscali che decorre dal 1° gennaio 1998;

a seguito di tale adempimento, la ritenuta Irpef ricadente sulla rata di pensione di novembre 1998 ha infierito in modo consistente su molti pensionati ed in particolare su tante vedove e/o vedovi anziani che in taluni casi si sono visti, a seguito di tali decurtazioni, erogare solo poche migliaia di lire di pensione;

la stampa ha dato notizia di tanti casi del genere, nei quali sono stati penalizzati fortemente pensionati con una pensione ordinaria ed una pensione minima Inps e che si sono ritrovati per una mensilità, senza alcun preavviso, senza alcuna pensione;

la penalizzazione dei pensionati più poveri ed a più basso reddito è continuata con il conguaglio fiscale per il 1998, operato sulla rata di febbraio del 1999, al quale si è aggiunta la addizionale regionale Irpef detratta in unica soluzione dall'importo mensile della pensione -:

per quale motivo non sia stato possibile disporre la rateizzazione del debito con l'erario relativo al conguaglio fiscale 1998 nei confronti di soggetti fiscali deboli quali i pensionati a reddito medio-basso;

per quale motivo sia stato adottato un comportamento vessatorio nei confronti di tanti pensionati anziani, tra i quali numerosi vedovi e vedove soli, titolari di pensioni di reversibilità, effettuando il recupero dell'intera somma, a debito, in una unica soluzione, senza consentirne la dilazione nel tempo;

come si intenda agire affinché non si ripetano in futuro analoghi episodi incresciosi ai danni dei cittadini economicamente più deboli. (4-23518)

PISAPIA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

il detenuto Fontanella Gioacchino, ristretto presso la casa di reclusione di Parma, con lettere inviate al Ministro di grazia e giustizia in data 29 novembre 1998 e 16 dicembre 1998 ha riferito di vessazioni e pressioni psicologiche di cui sarebbero vittime in tale istituto i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

dal 18 gennaio 1999 tali detenuti rifiutano per protesta il vitto dell'amministrazione e il 1° marzo 1999 hanno iniziato uno sciopero della fame;

con successiva lettera inviata al Ministro di grazia e giustizia in data 5 marzo 1999 il detenuto Fontanella Gioacchino ha riferito di essere stato picchiato e minacciato da due agenti e da un appuntato della polizia penitenziaria. Di tale episodio è stato informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma -:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per verificare la fondatezza dei fatti riferiti in premessa e per individuarne le eventuali responsabilità. (4-23519)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel, Ente nazionale per l'energia elettrica fu istituito con legge 6 dicembre 1962, n. 1643 con attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico al fine di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta con le eccezioni di legge;

il patrimonio dell'Enel consisteva nei beni trasferiti al medesimo in forza della richiamata legge n. 1643 del 1962;

il trasferimento di essi beni (dalle imprese già esercenti le industrie elettriche) avvenne contro corresponsione del relativo indennizzo;

tale indennizzo fu corrisposto anche dalla collettività dei cittadini per il tramite dello Stato;

l'Enel nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale emise vari prestiti obbligazionari sempre sottoscritti anche dai propri dipendenti;

i dipendenti sottoscrittori avevano a fronte dell'effettuato prestito obbligazionario un ente ben patrimonializzato e solido;

al gennaio 1997 si poteva affermare: l'Enel è la seconda compagnia elettrica del mondo per potenza installata e numero di utenti serviti e la terza per quanto riguarda l'energia elettrica fatturata;

nel 1996 l'Enel ha contribuito per oltre il 78 per cento alla produzione di energia elettrica fatturata;

sempre nel 1996 la richiesta di energia elettrica sulla rete Enel è stata di 230 miliardi di Kwh;

il parco di produzione dell'Enel ha una potenza efficiente netta di quasi 55.000 Mw. Esso si compone di: 651 im-

pianti idroelettrici; 219 gruppi termoelettrici; 39 gruppi geotermoelettrici; vari impianti fotovoltaici ed eolici. Con i suoi circa 92.000, l'Enel serve oltre 29 milioni di clienti attraverso una rete elettrica di oltre 1 milione di chilometri;

l'Enel, quale ente di diritto pubblico economico, dotato di personalità giuridica, era per i compiti attribuitigli, ente ausiliario dello Stato;

con decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modifiche nella legge 8 agosto 1992, n. 359, è stata disposta, fra gli altri, anche la trasformazione dell'Enel in società per azioni con azionista il ministero del tesoro;

la trasformazione dell'Enel in società per azioni è una malintesa ottemperanza alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

infatti la richiamata direttiva non obbliga in alcun modo alla privatizzazione, in quanto il suo fine ultimo è quello di garantire il buon finanziamento del mercato interno, senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

in verità l'avvenuta privatizzazione non è che un ulteriore passo verso lo smantellamento dell'Enel che, a tal fine, da Ente pubblico economico, ausiliario dello Stato, è stato trasformato, appunto, in società per azioni privata;

l'ipotizzato smantellamento dell'Enel spezzerà l'azienda in varie società che nulla più conteranno sul piano internazionale;

tale disintegrazione vanificherà il contributo di competenza e professionalità profuso dai dipendenti, contributo decisivo per rendere l'Enel grande, efficiente ed importante nel mondo;

i dipendenti dell'Enel, in quanto tali e quali obbligazionisti, hanno diritto, anche ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile

e comunque in forza dei principi generali sanciti dalla Costituzione, a veder preservata la garanzia che l'attuale patrimonio, materiale ed immateriale, dell'Enel da loro, sia per il certo soddisfacimento dei loro crediti obbligazionari, sia per la sicurezza del posto di lavoro —:

se siano state predisposte idonee cautele e quali per garantire agli obbligazionisti lo stesso livello di garanzia del proprio credito che oggi l'Enel assicura;

se sia stato valutato che al momento dell'assunzione i lavoratori hanno trattato con un datore di lavoro che dava alte garanzie di sicurezza, continuità ed elevazione professionale, per cui oggi la disgregazione paventata potrebbe vanificare tali diritti acquisiti con possibile ipotizzazione di un inadempimento contrattuale da parte dello Stato (l'Enel era un Epe ausiliario dello Stato) e quindi conseguenti cause per risarcimento con i relativi oneri a carico della collettività, ove avessero esito positivo e quindi precise responsabilità di coloro ai quali tale impedimento potesse essere attribuito. (4-23520)

COLLAVINI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in base alla normativa vigente le aziende possono presentare, dal 1° febbraio 1999, la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 1998 al concessionario della riscossione che provvede al rimborso tramite conto fiscale fino a lire 500 milioni; se il credito eccede tale importo lo stesso concessionario invia il modello di richiesta all'Ufficio Iva affinché possa provvedere al rimborso per la parte eccedente i 500 milioni. All'atto della consegna della richiesta di rimborso il concessionario deve rilasciare i dati utili per la predisposizione dei conteggi per la polizza fidejussoria, necessaria per garantire la somma chiesta a rimborso;

a seguito dell'introduzione della compensazione dei crediti d'imposta e contributi, il credito Iva può essere, a scelta del

contribuente, portato in compensazione dei debiti tributari e contributivi per la parte eccedente richiesto a rimborso;

i problemi sorgono dal fatto che, dal 10 gennaio 1999, i concessionari della riscossione non ricevono più i versamenti unitari d'imposta che affluiscono direttamente alle Tesorerie provinciali con l'inevitabile conseguenza che il concessionario stesso, a conoscenza dei movimenti su conto fiscale fino al 31 dicembre 1998, non è in grado di individuare l'ammontare del credito Iva compensato con altri tributi e contributi e l'ammontare del credito chiesto a rimborso e, conseguentemente, di determinare l'ammontare dei rimborsi erogabili ai « contribuenti virtuosi » senza prestazioni di garanzia;

i problemi procedurali legati alla riforma della riscossione ed all'introduzione della compensazione hanno impedito i concessionari di procedere ai rimborsi dell'Iva tramite conto fiscale; il blocco però coinvolge anche i rimborsi già disposti dall'Ufficio Iva relativi alle annualità pregresse ed al terzo trimestre 1998 per la mancanza di sufficienti risorse finanziarie. Infatti ritarda l'erogazione da parte dello Stato ai concessionari delle risorse finanziarie già stanziata per far fronte ai rimborsi —:

quali iniziative ritenga possibile assumere affinché le procedure dei rimborsi vengano semplificate ed accelerate ed ai trasferimenti di risorse da parte dello Stato sia data la necessaria correttezza.

(4-23521)

GALATI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'associazione « Progetto Sud » di Lamezia Terme, da tempo impegnata a favorire i processi di integrazione sociale, ha subito un grave atto intimidatorio da parte di ignoti con ingenti danni ad una delle sedi;

tale episodio dimostra come nella regione Calabria le minacce della criminalità organizzata si stanno estendendo anche al settore dell'economia sociale -:

quali atti e quali iniziative intendano adottare o intraprendere per garantire il rispetto della legalità e per tutelare le associazioni che con la loro azione svolgono un importante ruolo di promozione di valori essenziali come la solidarietà.

(4-23522)

BALLAMAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica effettua, tra le tante, anche una indagine statistica sulle vendite del commercio fisso al dettaglio avvalendosi, a tal fine, della collaborazione delle imprese di settore, per la costruzione di indici di variazione mensile utile per effettuare le relative analisi congiunturali;

per effettuare tale ricerca statistica, Istat invia mensilmente a svariate imprese, incluse nel campione di esercizi su cui vengono fatte rilevazioni, un questionario finalizzato alla rilevazione del valore delle vendite realizzate in ogni mese dell'anno corrente (anche in rapporto a quelle dell'anno precedente), del numero dei punti di vendita dell'impresa, del numero dei giorni di apertura del mese, della superficie di vendita, del numero delle persone occupate e di quant'altro viene richiesto per scopi statistici;

l'impresa o l'esercizio, a sua volta, deve provvedere ogni mese alla compilazione del modello di rilevazione, avendo cura di restituirlo all'Istat entro un preciso termine di scadenza;

costituisce un vero e proprio obbligo, a lungo termine, fornire in modo completo ed esatto tutti i dati e le notizie richieste per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, specificare i motivi attinenti la eventuale mancata compilazione del questionario, pena la commina-

zione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 1989, n. 322, comprese tra le quattrocentomila lire ed i dieci milioni;

all'interrogante risulta che tale obbligo mensile costituisce un onere, per nulla ricompensato, ma anzi pesantemente sanzionato che dura, in almeno alcuni casi, da più di 2 anni -:

con quale frequenza venga sostituito il meccanismo di rotazione tra le imprese prescelte per le indagini di rilevazione statistica;

se non si ritenga utile provvedere ad una più frequente sostituzione di tale meccanismo, anche al fine di non fare apparire la compilazione mensile dei questionari un'ulteriore adempimento che si va ad aggiungere ai già numerosi obblighi a carico dei cittadini. (4-23523)

LANDOLFI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

l'attività dei pescatori di Mondragone (Caserta) è limitata alla pesca di molluschi bivalvi (telline) in acque che vanno dalla battigia fino a 150 metri ed alla pesca costiera ittica a mezzo di reti entro le tre miglia;

i mezzi navali turbosoffianti che stanno nella darsena di Pineta Mare a Castelvolturno (Caserta) operano lungo il tratto di mare Napoli-Foce del Garigliano e non sempre nei limiti della correttezza poiché prelevano telline da fondali molto bassi, pescano cannolicchi di gran lunga inferiori alle dimensioni consentite e danneggiano gravemente le reti dei pescatori mondragonesi incuranti dei segnali galleggianti;

i suddetti mezzi turbosoffianti oltre a frenare lo sviluppo dei molluschi bivalvi impoveriscono irreparabilmente l'*habitat* marino, livellano i fondali ed annientano le secche di protezione alla battigia dall'irruenza delle onde provocando ingenti danni ambientali ed economici;

un'ulteriore causa di impoverimento delle risorse dei pescatori mondragonesi è costituita dal prelevamento, da parte di attrezzatissimi mezzi provenienti dal nord del Paese, di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed al ripopolamento;

la Delemare di Mondragone, incaricata delle operazioni di controllo del litorale mondragonese, essendo sprovvista di mezzi può contrastare i suddetti fenomeni illeciti solo quando ha la disponibilità della motovedetta della capitaneria di porto di Procida (Napoli) —:

se non ritengano opportuno riservare il tratto di mare dalla foce del Garigliano alla foce del Volturno alla piccola pesca locale al fine di salvaguardarne l'*habitat* naturale e le risorse economiche dei pescatori mondragonesi;

se sia legittima l'azione dei suddetti turbosoffianti lungo il litorale mondragonese atteso che dalla foce del Volturno fino a Napoli vi sono oltre 40 chilometri di costa;

quali urgenti ed indifferibili provvedimenti intendano assumere affinché la Delemare sia dotata di idonei mezzi, tenuto conto del lungo tratto di costa da salvaguardare, da adibire al contrasto di attività illecite nonché al salvataggio a mare di vite umane nell'intero arco dell'anno. (4-23524)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

un volantino a firma della Flaei-Cisl denuncia che ancora una volta l'Enel finga di non capire, mistifichi i fatti e cerchi di disconoscere il sindacato;

questo si evincerebbe da una riunione tra le segreterie nazionali Fnle-Flaei-Uilsp

e la Corporate, relativa al riassetto organizzativo della Direzione della comunicazione;

il citato sindacato ha richiamato la delegazione aziendale al rispetto degli impegni assunti in una precedente riunione relativamente al ruolo della Corporate e alla gestione degli eventuali esuberi, nonché alla necessità di azzerare i provvedimenti già adottati, a partire dalle lettere inviate ai lavoratori; e ha chiesto di conoscere la natura e il valore delle collaborazioni e delle consulenze esterne, dato il notevole riflesso che le stesse hanno sulle professionalità e l'impiego dei dipendenti in forza al C.R.E. —:

se non ritengano necessario verificare l'operato dell'Enel in merito a quanto sopra esposto a partire dal rispetto degli impegni assunti relativamente al ruolo della Corporate e alla gestione degli esuberi, nonché alla necessità di azzerare i provvedimenti già adottati, a partire dalle lettere inviate ai lavoratori, come richiesto dall'organizzazione sindacale. (4-23525)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di alcune segnalazioni di operazioni sospette, le banche segnalanti hanno ricevuto visite da propri clienti irritati della segnalazione medesima;

tali clienti erano stati precedentemente interrogati dalla polizia valutaria e dalla guardia di finanza con modalità tali da lasciar chiaramente capire quale fosse la banca segnalante —:

quali precise istruzioni il ministero ed il comando della guardia di finanza abbiano dato o intendano dare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di evitare che accadimenti analoghi abbiano a ripetersi e così affinché le indagini vengano svolte — in una materia che è particolarmente tutelata dal segreto, che può invece essere violato direttamente ma anche indirettamente — in maniera che gli interessati non possano in alcun modo indivi-

duare da quale istituto di credito sia partita la segnalazione a loro carico. (4-23526)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il pubblico ministero dottor Silverio Piro, della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, ha invitato i membri del Consiglio di amministrazione dell'Atac, a presentarsi in qualità di persone sottoposte alle indagini preliminari per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale, il giorno 15 aprile 1999 presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, per essere sottoposti ad interrogatorio in qualità di indagati;

sembra che il procedimento penale n. 981/1991 R.G. sia stato aperto a seguito dell'approvazione all'unanimità da parte del consiglio d'amministrazione dell'Atac delle delibere numeri 195/1998 e 221/1998;

secondo quanto riportato dall'invito per la presentazione il consiglio d'amministrazione dell'Atac, nell'approvare le delibere numeri 195/98 e 221/98, avrebbe « deciso di affidare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, pur in assenza del requisito dell'eccezionale urgenza » e dunque in violazione dell'articolo 13 lettera d) del decreto legislativo n. 158/95;

la procedura seguita dall'Atac, secondo quanto riferito all'amministrazione comunale di Roma dal direttore generale protocollo 6667, si è resa necessaria a causa dell'eccezionale urgenza derivante non da imprevedibilità dell'apertura dell'anno scolastico, bensì dall'esiguo tempo a disposizione intercorrente dalla deliberazione della giunta comunale avvenuta il 5 agosto 1998 all'inizio dell'anno scolastico 1998/1999;

peraltro, ancorché non prevista dal citato articolo 13 del decreto legislativo 158/95, sui quotidiani a diffusione nazionale « *La Repubblica* » e « *Il Sole 24 Ore* »

del 6 agosto 1998 è stato pubblicato apposito avviso con invito alle imprese interessate a svolgere i servizi di cui alle delibere di cui sopra;

avverso le delibere era stato presentato, da una ditta concorrente, un ricorso al Tar del Lazio, il quale in Camera di consiglio il 20 gennaio 1999 ha respinto l'istanza di sospensione;

alcuni quotidiani della capitale hanno recentemente riportato la notizia di un avviso di garanzia inviato dalla procura della Repubblica di Roma ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Atac in merito alle delibere di cui sopra;

a cura del Gruppo consiliare di Alleanza nazionale, in data 13 aprile 1999 è stato affisso sui muri della città di Roma un manifesto della grandezza di cm. 140x100, riportante la notizia di un avviso di garanzia al Presidente del consiglio di amministrazione dell'Atac Spa;

nessuno dei componenti del consiglio di amministrazione è stato mai interrogato né dal pubblico ministero competente, né da agenti di polizia giudiziaria;

sempre il 13 aprile 1999 alle ore 18.27 il consigliere comunale di Alleanza nazionale Fabio Sabbatani Schiuma dettava all'agenzia Ansa del Lazio la seguente dichiarazione: « Sono stato ascoltato dalla polizia e la settimana scorsa il giudice Piro ha emesso gli avvisi di garanzia nei confronti di Di Carlo e di due consiglieri dell'Atac »: nessuna norma del nostro ordinamento giuridico contempla l'avviso di garanzia a mezzo stampa;

l'affissione massiccia dei manifesti, le interviste e le dichiarazioni a mezzo stampa di alcuni consiglieri comunali, prima che il magistrato o gli ufficiali di polizia giudiziaria abbiano ascoltato i membri del Consiglio di amministrazione dell'Atac sembra caratterizzarsi più come campagna di diffamazione politica che come informazione alla città; per di più utilizzando in maniera strumentale e la procura della Repubblica e la polizia giudiziaria;

ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza;

al di là della eventuale responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione dell'Atac SpA da accertare nelle sedi appropriate, i fatti prima elencati oltre a violare le disposizioni del codice penale e di procedura penale violano le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela della *privacy* -:

se non ritenga di dover effettuare idonei accertamenti ispettivi presso la procura della Repubblica di Roma al fine di verificare l'esistenza di comportamenti di violazione dell'articolo 329 del codice di procedura penale, ovvero di uso strumentale per finalità politiche o diffamatorie dei propri poteri, assumendo, in caso di esito positivo le conseguenti iniziative d'ordine disciplinare. (4-23527)

PISCITELLO e GAMBALE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 9 febbraio 1999 la Corte di appello di Potenza ha condannato il consigliere regionale della Basilicata Franco Mattia ad un anno e sei mesi di reclusione per i reati di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio;

la legge n. 55 del 1990 stabilisce l'immediata sospensione dalla carica di consigliere di coloro che hanno subito condanne penali per i reati suddetti;

la legge n. 30 del 1994 stabilisce la sostituzione del consigliere sospeso con il primo dei non eletti della stessa lista;

ogni ulteriore ritardo nella sostituzione creerebbe sfiducia nella giustizia e danno alla legittimità democratica dell'assemblea regionale, nonché indurrebbe a pensare a manovre dilatorie dovute alle prossime scadenze elettorali -:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare, perché venga sospeso quanto prima il consigliere Franco Mattia. (4-23528)

GALDELLI, GIACCO e DUCA. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la situazione delle Cartiere Miliani Fabriano si sta aggravando di giorno in giorno;

la direzione aziendale ha, fra l'altro, deciso unilateralmente di chiudere lo stabilimento di Castelraimondo e ha posto in cassa integrazione generale i lavoratori;

il Poligrafico dello Stato ha ordinato alle Cartiere Miliani Fabriano la fornitura di cinque commesse per oltre quattro miliardi di carta patinata fluorescente per francobolli;

la direzione delle Cartiere Miliani Fabriano si sta rifiutando di evadere le ordinazioni su menzionate (trattasi di commesse da tutti giudicate convenienti) creando così un danno evidente anche allo stesso Istituto Poligrafico Zecca dello Stato -:

per quali ragioni la direzione delle Cartiere Miliani Fabriano rifiuti di onorare gli impegni assunti con il Poligrafico dello Stato;

se intenda intervenire al fine assicurare la ripresa produttiva e un futuro produttivo certo allo stabilimento di Castelraimondo. (4-23529)

VENDOLA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il signor Igor Zanchelli, nato a Torino l'11 gennaio del 1974, partecipava al concorso per l'arruolamento a settecentottanta allievi agenti di polizia di Stato indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre del

1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Speciale « Concorsi ed esami » n. 101 del 20 dicembre del 1996;

il signor Zanchelli, dopo aver felicemente superato la prova scritta e i test psico-fisico-attitudinali come attestato da nota del Ministero dell'Interno del 14 luglio del 1998, riceveva comunicazione dal dipartimento della polizia di Stato del ministero dell'Interno di essere stato ritenuto idoneo al servizio;

con successivo decreto prot. n. 333 - B/12 3A (96)H del 19 settembre del 1998, il direttore del personale del dipartimento di polizia di Stato del ministero dell'interno, preso atto che dal casellario giudiziale generale n. 2061/0085-0039 rilasciato in data 25 agosto del 1998 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale risultava che il signor Eduardo Zanchelli, padre del signor Igor Zanchelli, era stato condannato per i reati ricompresi nella fattispecie di cui all'articolo 407, comma secondo lettera a) del codice di procedura penale, escludeva il giovane dall'arruolamento di 780 allievi della Polizia di Stato;

detto provvedimento appare gravemente lesivo degli interessi e della posizione del signor Igor Zanchelli, il quale a giusta ragione chiede una approfondita ricomposizione della vicenda e conferma la sua richiesta di arruolamento per i seguenti motivi in diritto:

1) violazione del bando di gara - violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53, nonché dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 - violazione dei principi generali in materia di applicazione delle leggi nel tempo delle procedure concorsuali - eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti - violazione del principio della par condicio - violazione dell'articolo 97 della Carta Costituzionale;

il decreto di esclusione appare illegittimo per la violazione delle disposizioni normative in epigrafe indicate. L'articolo 26 della legge 53 del 1989 stabilisce che:

« per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria »;

le norme per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria sono contenute nell'articolo 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, recante norme in materia di requisiti per l'ammissione al concorso; detta disposizione normativa ha subito più modifiche, prima per effetto dell'articolo 1 della legge 9 agosto del 1983 n. 295 che ha aggiunto i commi quarto e quinto e poi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 novembre del 1997 n. 398 che ha sostituito l'ultimo comma. Va fatto rilevare che quest'ultima modifica legislativa seguiva la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 31 marzo 1994, che così recita: « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge n. 53 del 1989, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del ministero competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa »;

nel caso di specie il giovane Zanchelli è stato escluso in base all'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo del 17 novembre 1998 n. 398, a motivo della condanna definitiva del signor Eduardo Zanchelli, padre del ricorrente;

da quanto suesposto si evince che l'esclusione sia illegittima avendo l'amministrazione applicato, nel caso di specie, una disposizione normativa emanata ed entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando dell'arruolamento di cui è causa avvenuta con decreto ministeriale 8 novembre 1996;

va in proposito richiamato il principio pacifico in giurisprudenza e affatto coerente con i principi generali della irretrattività delle norme giuridiche secondo cui « le clausole dei bandi di gara vanno applicate nella loro interezza originaria, mentre non trovano ingresso le differenti disposizioni di legge nel frattempo intervenute » (confrontare Tar Basilicata, 27 marzo 1998; in tal senso, tra le altre si veda anche Tar Milano del 29 marzo 1998 n. 1718). Né può ritenersi che la prescrizione del bando di cui alla lettera d) terzo capoverso in materia di requisiti di partecipazione all'arruolamento che fa espresso rinvio alle « qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 53 del 1989 », possa implicare l'applicazione di una norma entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando stesso;

tanto comproverebbe una grave violazione dei principi generali, secondo cui in assenza di disposizioni transitorie *ad hoc*, il canone ermeneutico applicabile è la regola del *tempus regit actum*; in tal caso la giurisprudenza amministrativa ha stabilito per un caso del tutto analogo al presente che « il principio generale *tempus regit actum* comporta che il rinvio di un bando di gara ad una norma di legge è da intendersi recettizio del contenuto della norma al momento dell'emanazione del bando, rimanendo irrilevanti eventuali modifiche successive della norma richiamata » (confrontare Tar Liguria, Sez. II 30 ottobre 1997 n. 339). Pertanto il signor Igor Zanchelli non poteva essere escluso dalla procedura concorsuale in oggetto, posto che al momento della pubblicazione del bando non era previsto da alcuna legge il motivo di esclusione poi introdotto con l'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del 17 novembre 1997 n. 398, che ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto del 30 novembre 1941 n. 12. Ove l'amministrazione avesse voluto applicare la novella introdotta con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 398 del 1997, ed adeguare le prescrizioni del bando allo *Jus superveniens*, come insegna la giurisprudenza, avrebbe dovuto previamente ritirare o modificare il bando. Le disposizioni di

legge che, nelle more dello svolgimento del procedimento di gara, introducono modifiche alla disciplina dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla procedura selettiva, non esplicano in immediato effetto abrogativo alla regolamentazione dettata dal bando, ma possono, tutt'al più, giustificare l'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di annullare o rettificare il bando medesimo nella parte contrastante tante col nuovo assetto normativo: pertanto, nel caso in cui le dette modifiche, non vengano introdotte, l'amministrazione - in sede sia di diramazione della lettera di invito, che di verifica del corretto adempimento da parte dei concorrenti degli oneri di documentazione e di dichiarazione - non può disapplicare disposizioni al riguardo dettate dal bando di gara, che è assistito da presunzione di legittimità finché non formi oggetto di ritiro o parziale modifica a mezzo di un successivo *contrarius actus* da adottarsi da parte dell'organo a ciò abilitato ». (confrontare Tar Lazio 11 marzo 1996 n. 473);

sotto altro profilo appare evidente l'ulteriore vizio di eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti che inficia il provvedimento impugnato, posto che l'amministrazione ha comminato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale sulla base dell'erronea considerazione e, quindi, applicabilità al caso dell'articolo 124, ultimo comma del regio decreto 12/41, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 398 del 1997. Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato appare altresì inficiato dalla violazione del principio della *par condicio* e di quello del buon andamento di cui all'articolo 97 della Carta Costituzionale;

il signor Igor Zanchelli ha subito una indebita discriminazione per essere stato escluso da un concorso in base ad una norma inapplicabile allo stesso; il principio generale della *par condicio*, applicabile alle procedure concorsuali, impone il rispetto delle prescrizioni del bando di concorso,

quale *ex specialis* regolatrice, e delle norme vigenti al momento della pubblicazione del bando stesso;

l'articolo 26 della legge 53 1989 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 31 marzo 1994; nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del ministero competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa;

la Corte Costituzionale nel caso sopra detto è stata chiamata ad esaminare l'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 sotto il profilo della sua congruità e ragionevolezza in riferimento al principio costituzionale che vieta al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale volto a stabilire per determinare categorie di pubblici uffici particolari e specifici requisiti di accesso, di far sì che questi ultimi si traducano in concreto in arbitrarie discriminazioni o in giustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si è liberamente indirizzato il singolo cittadino;

la Corte Costituzionale ha, pertanto, ritenuto con la citata pronuncia che l'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 stabiliva una condizione comportante una irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione, non riguardo a capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma consistendo in valutazioni o comportamenti imputabili all'ambiente familiare che, in base ad una arbitraria presunzione legislativa, venivano automaticamente riferiti al soggetto stesso;

nel caso di specie, non potendo applicarsi l'articolo 127, ultimo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 così come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge

n. 398 del 1997, in quanto norma sopravvenuta successivamente alla pubblicazione del bando, l'amministrazione ha di fatto disposto l'esclusione del signor Igor Zanchelli dall'arruolamento degli allievi agenti della Polizia di Stato sulla base di un sostanziale giudizio di moralità sulla famiglia, in quanto tale, però, espunto dall'ordinamento quale motivo di esclusione dal concorso proprio per effetto della sentenza della Corte Costituzionale succitata;

alla luce delle innanzi dette considerazioni, il provvedimento di cui trattasi appare inficiato dalla violazione di quelle norme costituzionali richiamate dalla Corte Costituzionale;

l'esclusione del signor Igor Zanchelli per un sostanziale giudizio negativo di moralità della famiglia, appare del tutto irragionevole non solo avuto riguardo del principio che non si può limitare il diritto al lavoro dell'individuo in base ad una presunzione di imputabilità di giudizi morali espressi sulla famiglia al soggetto ad essa appartenente, ma per la superiore considerazione di fatto che il giovane in questione non ha potuto effettivamente subire alcuna influenza negativa dal proprio padre Eduardo Zanchelli;

va fatto rilevare in proposito che il signor Igor Zanchelli a seguito della separazione dei propri genitori — prima di fatto (1977) e poi giudiziale (sentenza Trib. Torino Sez. I del 23 giugno 1983) — ha sempre vissuto dapprima con la madre veneta Silvana, poi con la nonna materna Altavilla Palmarosa e poi, dopo la morte delle predette, con la zia materna Veneto Rita in Tempesta, con la quale vive tuttora;

perciò, fin dall'età di tre anni, anche a motivo del trasferimento del signor Eduardo Zanchelli, il giovane non ha più avuto alcun tipo di rapporto con il padre;

sotto altro profilo va dedotta la violazione dell'articolo 4 della Costituzione, posto che il provvedimento comporta per il signor Igor Zanchelli un irragionevole limite al lavoro, più volte qualificato nel

nostro ordinamento quale « fondamentale diritto della libertà della persona umana »;

va fatto altresì notare che il Tar Puglia si è già espresso in merito al ricorso con richiesta di sospensiva presentata dal Signor Igor Zanchelli, con sentenza n. 829 del 1998, accogliendo la richiesta succitata ai fini del riesame del caso;

L'Amministrazione, d'altro canto, confermava l'esclusione ritenendo non legittime le richieste, le motivazioni e le argomentazioni fornite dal ricorrente;

sulla vicenda vi è stata eco nei mass media e una pubblica presa di posizione, a favore del giovane Igor Zanchelli, da parte dell'ex presidente della Corte Costituzionale nonché ex Ministro di grazia e giustizia, professor Caianello;

siamo dunque in presenza di una persistente violazione di un diritto costituzionalmente protetto, di una condotta quanto mai disinvolta e censurabile della pubblica Amministrazione e segnatamente del ministero dell'interno, di una ferita gratuita alle legittime aspettative di chi, in solitudine e con sacrifici immani, ha studiato, ha lavorato, ha speso tanto di sé per trovare nel lavoro un sacrosanto motivo di riscatto personale e sociale -:

se non ritenga doveroso oltre che opportuno riconsiderare, alla luce di atteggiamenti più sensibili al diritto e più attenti alla concretezza della vicenda, la esclusione del signor Igor Zanchelli dall'arruolamento nella polizia di Stato.

(4-23530)

MIGLIORI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999 prevede l'estensione dell'obbligatorietà scolastica fin dall'anno scolastico 1999/2000 fino a 10 anni;

tale obbligo non tiene in considerazione l'impossibilità di adempiere a quanto

emanato nelle piccole isole ove non siano presenti istituti di istruzione secondaria -:

se non si reputi urgente ed indispensabile un intervento mirato a risolvere questa situazione non contemplata nella suddetta legge onde evitare aggravati oneri finanziari di notevole entità alle famiglie isolate costrette al trasferimento dei propri minori in adempimento a quanto previsto.

(4-23531)

MORONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

per due giorni consecutivi la sede provinciale di Venezia del Partito dei comunisti italiani è stata fatta oggetto di attacchi da parte di estremisti di destra che prima hanno strappato e portato via la bandiera del partito esposta al primo piano della sede stessa, successivamente hanno imbrattato i muri con scritte deliranti, inneggianti alla « Nato » ed al « Duce »;

da giorni, inoltre, la sede è oggetto di minacce telefoniche;

è evidente che il coerente impegno dei comunisti italiani contro la guerra nel Kosovo dà fastidio ai soliti violenti e guerrafondai che tentano di risolvere i problemi con gli unici strumenti loro conosciuti: la violenza e la provocazione -:

quali provvedimenti intenda adottare onde evitare che in futuro possano rinnovarsi analoghi episodi, per garantire la libera e pacifica espressione democratica del dissenso nei confronti della guerra di aggressione attualmente in corso e per reprimere ogni palese forma di apologia del fascismo.

(4-23532)

GRAMAZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale e dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane.* - Per sapere - premesso che:

il 13 aprile 1999, le associazioni « Azad » e « Ya basta ! »; i centri sociali « Corto Circuito », « Ex-Snia Viscosa », »

« Forte Prenestino », « La Strada », « Rialto occupato »; operatori socio-culturali e singoli individui, oltre a « Casa dei diritti sociali », « Spazio Sociale 32 » (di via dei Volsci) e « Tute bianche del Quarticciolo », tutte realtà vicine all'estrema sinistra, hanno occupato abusivamente lo stabile privato dell'ex-catasto sito in via Reggio Calabria 54 (zona piazza Bologna), a due passi dalla scuola elementare « Reggio Calabria »;

la motivazione ufficiale addotta dai suddetti centri sociali sarebbe quella di lasciare l'enorme edificio di ben otto piani e ampio diverse migliaia di metri quadrati a disposizione di profughi ed extracomunitari di ogni tipo e provenienza;

in realtà l'immobile in questione da diversi anni non è agibile, è pericolante, e non è a norma in base alla legge n. 626 del 1994;

come risulta da documentazione del Corpo di polizia municipale U.O. 3° gruppo circoscrizionale, ufficio edilizia, a firma del dirigente Comandante del gruppo dottor Giovanni Maria Bottazzi (prot. 1644/98, 24 marzo 1998), « il proprietario dell'immobile, "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali" con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 44, è stato perseguito ai sensi dell'articolo 77 reg. ed. in data 1° marzo 1996 e in data 15 gennaio 1997 è pervenuta nota dall'Inpdap nella quale si evince che l'istituto sta avviando le pratiche per l'esecuzione dei lavori per il ripristino dei progetti esterni »;

come risulta, altresì, dal rapporto del III Gruppo di polizia municipale, ufficio edilizia, a firma del Comandante Latino Mirti (del 18 marzo 1996, prot. 916/1996), la « "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali" è stata perseguita ai sensi dell'articolo 77 R.E. con verbale di accertamento di violazione n. 384565, per lo stato di degrado ed abbandono totale in cui vertono sia la facciata esterna del palazzo, con rischio di caduta intonaco e cornicioni, sia l'interno dei locali ed il cortile »;

da diversi anni e più volte la III circoscrizione ha richiesto l'assegnazione

dell'immobile di via Reggio Calabria 54 per trasferire gli uffici della stessa nel territorio di competenza. Attualmente, infatti, gli uffici della III sono ubicati nell'edificio comunale di via Goito, 35-37, nel territorio della I circoscrizione; una collocazione troppo distante dalle abitazioni degli utenti e dagli operatori commerciali, costretti a percorrere molti chilometri e a subire notevoli disagi per raggiungere gli uffici interessati;

il dirigente del commissariato di Porta Pia, Bruno Gentili, informatosi presso la III circoscrizione, ha dichiarato (sul quotidiano *la Repubblica*, cronaca di Roma del 14 aprile 1999), che « l'edificio fu abbandonato dal catasto per l'inagibilità dei solai e che nell'aprile 1998 è stato ceduto alla società "Hotel Bologna srl" che ne vuole fare un albergo e che tra una ventina di giorni dovrebbero cominciare i lavori di ristrutturazione e di recupero »;

secondo il quotidiano *Il Tempo* (cronaca di Roma del 14 aprile 1999), invece l'edificio apparterebbe all'Ipab -;

se i Ministri competenti non ritengono opportuno far sgomberare immediatamente l'immobile restituendolo al legittimo proprietario, una volta accertata l'esatta identità;

se gli stessi non ritengano che la precaria situazione dell'edificio, fatiscente, pericolante, non agibile, senza luce, né acqua, né alcun rispetto di norme di sicurezza, possa determinare una grave minaccia per l'incolumità di chiunque vi alloggi;

se, altresì, non considerino una mancanza di rispetto lasciare a disposizione dei centri sociali descritti in premessa quello stesso edificio da sempre negato ai nuovi uffici della III circoscrizione, privando gli abitanti e i commercianti del territorio di un servizio vitale, agognato da troppi anni;

se non ritengano che un simile ed eventuale mega-concentramento di extracomunitari d'ogni tipo e provenienza nel cuore del quartiere Italia possa determinare un aumento della criminalità orga-

nizzata (vicino allo stabile c'è la scuola elementare Reggio Calabria). (4-23533)

TURRONI. — *Al Ministro dei beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Massa Marittima (Grosseto) intende acquistare una parte di terreno di proprietà del Capitolo della Cattedrale per realizzare un progetto, comprendente un centro commerciale di diecimila metri cubi, una quarantina di garage interrati e 17 posti auto, finanziato con il contributo di un miliardo e settecento milioni dei fondi del Giubileo extra Lazio;

il Capitolo ha rifiutato l'offerta ritenendo improponibili gli interventi sia per la sicurezza statica della cattedrale di San Cerbone che per l'immagine architettonica dell'area circostante;

l'area circostante il sito è geologicamente vulnerabile a causa della presenza di acque sotterranee che hanno già provocato l'inagibilità di alcuni edifici —:

se il ministero sia a conoscenza del progetto e quali siano le sue valutazioni;

se gli uffici del ministero abbiano espresso pareri tecnici nel merito;

quali valutazioni e quali elementi abbiano consentito l'inserimento di un progetto di tale natura fra quelli compresi nel programma del Giubileo fuori Lazio godendo dei relativi finanziamenti;

se non ritenga che debba essere salvaguardato l'intero complesso della Cattedrale, ivi compresa la rupe ove essa sorge, gli antichi spazi a orto, i resti delle mura medievali che sono parte del documento e che storicamente erano considerati una estensione della chiesa aventi le sue stesse prerogative, compreso il fatto che vi si poteva esercitare il diritto di asilo;

quali iniziative intenda assumere per garantire la investigazione del sito e l'adeguata tutela della rupe dove sorge lo stesso che potrebbero essere irrimediabilmente

preclusi se non manomessi a causa delle opere connesse alla realizzazione del parcheggio;

se non ritenga di dover annullare ogni nulla osta concesso al fine di meglio proteggere un sito di grande interesse architettonico;

se non ritenga di dover proporre un vincolo architettonico sull'area in questione, in previsione di una futura acquisizione dell'area all'uso pubblico, avviando un progetto di valorizzazione dell'intero sito. (4-23534)

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 aprile 1999 alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare, ruotanti intorno ai cosiddetti centri sociali autogestiti, hanno occupato l'immobile sito in via Reggio Calabria angolo via Arezzo, ex sede dell'ufficio del catasto di Roma dandone comunicazione anche attraverso l'emittente radiofonica Radio Onda Rossa;

in pari data gli occupanti provvedendo a far scorte di viveri, si recavano presso il supermercato Sma sito in via Livorno, da dove indicavano la sede di alleanza nazionale e di azione Giovani, posta proprio di fronte al supermercato;

tra la cittadinanza si sta diffondendo la preoccupazione per la qualità dell'iniziativa intrapresa dagli occupanti abusivi;

in data 14 aprile 1999 nelle adiacenze sono stati riconosciuti personaggi dell'estrema sinistra noti per la loro facinorosità e pluripregiudicati per reati di aggressione e violenza a pubblico ufficiale;

la cittadinanza, attraverso la presentazione di petizione popolare alle autorità pubbliche ha chiesto l'utilizzo di tale immobile per stabilirvi la sede della III circoscrizione, dato che quella attuale ha sede nel territorio della I circoscrizione;

tale immobile è di proprietà privata ed è stato dichiarato instabile -:

quali provvedimenti intenda assumere per porre rimedio alla iniziativa d'occupazione dell'immobile di via Reggio Calabria, che non solo si può interpretare come una provocazione degli esponenti della sinistra dei centri sociali, ma si può ritenere anche come un'iniziativa che potrebbe turbare l'ordine pubblico, visto che ricade in una zona densamente abitata, con diverse strutture di scuole elementari e medie;

quali provvedimenti si intendano assumere, considerata l'instabilità strutturale, accertata in passato anche dagli organi comunali dell'immobile occupato dai centri sociali;

quali iniziative si intendano assumere per evitare che possano verificarsi incidenti a seguito di facili provocazioni, visto lo strano « passeggio » di personaggi della estrema sinistra intorno alla sede di alleanza nazionale di via Livorno. (4-23535)

MARRAS. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il porto di Oristano è stato consegnato all'Amministrazione dello Stato nei primi mesi del 1998;

il ministero dei trasporti ha assegnato allo scalo una classificazione « regionale »;

l'approdo in data 11 aprile 1999 della nave da crociera « Napoleone Bonaparte » della Società francese *Compagnie Meridional de Navigation* e lo sbarco di circa mille passeggeri con auto e moto al seguito dimostrato la capacità del porto di Oristano di funzionare anche da scalo passeggeri;

è stata più volte avanzata richiesta di classificazione del porto di Oristano tra quelli di interesse nazionale;

a questa richiesta non è mai stata data risposta alcuna -:

se non ritenga indispensabile ed urgente inserire il porto di Oristano tra gli scali di interesse nazionale al fine di incrementare in questo territorio il flusso turistico e fornire almeno una parziale risposta al grave problema della disoccupazione. (4-23536)

GUERRA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno.* - Per sapere - presso che:

in data 2 giugno 1998 una decisione dell'Ordine dei medici di Trieste a seguito di assoluzione del reato di truffa nel processo penale intentato dalla parte lesa dottor Ernesto Torricelli, che tuttavia per il suo stesso oggetto ed ambito non escludeva a priori una responsabilità disciplinare (la perizia d'ufficio faceva esplicito riferimento a scorrettezze deontologiche) - concludeva un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, ritenendo non sussistenti le mancanze deontologiche lamentate dal dottor Ernesto Torricelli, paziente in cura di psicoterapia; mancanze la cui valutazione di sussistenza era espressamente demandata dalla sentenza penale al procedimento disciplinare;

da allora il dottor Torricelli ha in tutti i modi cercato di riaprire l'esame di quella decisione, rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria che si è però sul punto dichiarata non competente, sollecitando, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, l'impugnativa della suddetta decisione da parte dell'allora Procuratore della Repubblica e dell'allora prefetto di Trieste; tutto ciò non potendo egli svolgere direttamente il ricorso alla Commissione centrale in quanto a ciò impedito come « controinteressato » dal citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 -:

in mancanza di possibilità di ricorso diretto, l'impugnazione da parte del prefetto e del Procuratore della Repubblica rappresentano l'unica possibilità di tutela dell'interesse ad un riesame di una deci-

sione disciplinare, interesse certamente sussistente in capo al cittadino che si ritenga leso;

poiché, dato il carattere di unica possibilità di tutela del cittadino che impugnativa riveste, il diniego della sua attivazione deve essere particolarmente motivato e non può trascurare eventuali errori oggettivi nella decisione stessa, se, per ciò che concerne il prefetto, risulti che così fu nel caso di specie;

se non ritenga che sia necessario andare verso una modifica normativa dell'articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, tale da prevedere la possibilità di effettuare ricorsi alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte del comune cittadino leso da un comportamento professionale incauto;

se non ritenga che tale prospettiva meglio si armonizzi con il senso civile più aggiornato in ordine alla esistenza degli albi professionali che si discosta ormai inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela dell'interesse corporativo della categoria, per contemplare invece anche le ragioni del cittadino utente, garantendo e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze.

(4-23537)

GRAMAZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il ragionier Fulvio Conti è stato, per alcuni mesi direttore generale delle Ferrovie dello Stato spa, azienda nella quale ha svolto importanti e molto discusse dimissioni di assetto e trattativa privata (come Tsf, Infostrada, Sogin, Cit e Metropark) ma soprattutto l'opera di pubblicazione della Tav, a seguito della quale ha repentinamente lasciato l'azienda;

il ragionier Conti è stato successivamente per alcuni mesi, secondo l'interrogante, direttore generale della Telecom Ita-

lia spa, dove aveva avviato analoghe discutibili iniziative di dismissione in campo immobiliare, e da dove è stato allontanato dall'attuale amministratore delegato Franco Bernabè;

risulta che ora, il curriculum del ragioniere Conti sia in evidenza negli uffici del direttore generale del ministero del tesoro, dottor Mario Draghi, pronto ad essere candidato nuovamente al vertice di un'azienda pubblica, con ogni probabilità la società « Autostrade spa » -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire per fare in modo che non si proceda alla nomina del Conti al vertice di azienda a partecipazione statale. (4-23538)

GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 211 del 1992, che prevede interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, ha stanziato circa 8 mila miliardi per la realizzazione di metropolitane e tramvie, ovvero di sistemi di trasporto collettivo in grado di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico delle città;

nel novembre 1995 il Cipe, deliberando la ripartizione del finanziamento statale per realizzare i progetti presentati al ministero dei trasporti dagli Enti locali, aveva destinato 165 miliardi di lire al finanziamento del progetto Metrobus della Azienda municipalizzata del comune di Brescia, pari ad una quota pari al 24 per cento dell'importo complessivo previsto, per la tratta urbana Sant'Eufemia-Concesio di 13,5 chilometri di metropolitana leggera, in 689 miliardi;

la legge finanziaria approvata nel dicembre 1998 ha stanziato ulteriori 2 mila miliardi per la realizzazione delle tramvie e delle metropolitane di cui alla legge n. 211 del 1992, elevando inoltre dal 50 per cento al 60 per cento il limite massimo di copertura finanziaria a carico dello Stato, del costo del progetto;

il progetto proposto, mai verificato e confrontato seriamente con altre possibili opzioni, quali l'adozione di tramvie veloci, risalente alla metà degli anni ottanta non è più contemplato nel Piano regolatore adottato dalla città di Brescia nel novembre del 1998, non è previsto nel Piano urbano del traffico approvato nello stesso mese, non è in grado di intercettare il traffico veicolare proveniente né dalle autostrade, né dalle tangenziali né dai nuovi centri attrattori di nuova individuazione quali il Comparto direzionale « Milano » e il nuovo Centro fieristico;

in base alla nuova legge regionale n. 22 del 1998, per la riforma del trasporto locale in Lombardia, la provincia ed il comune di Brescia dovranno individuare un'area urbana, comprendente non solo il comune capoluogo ma anche i comuni contermini, che sarà dotata di una nuova rete di trasporto pubblico, completamente diversa dall'attuale, che dovrà rispondere necessariamente ad esigenze funzionali e gestionali diverse rispetto al progetto Metrobus ormai vecchio di 15 anni;

sulla base di altre realizzazioni europee di metropolitana leggera il costo prevedibile per l'intervento non è di 689 miliardi come dichiarato, ma più verosimilmente dell'ordine di 800-1000 miliardi, valutando il costo chilometrico d'intervento pari a circa 70-80 miliardi a chilometro;

sulla base delle stesse esperienze europee, le tramvie su sede propria, hanno un costo pari ad un quarto-un quinto rispetto a quello registrato per le metropolitane leggere;

il professor Secchi, incaricato dal comune di Brescia per la stesura del Piano regolatore ha dichiarato in più occasioni pubbliche e negli stessi elaborati di piano che la scelta del Metrobus mal si adatta alle città diffuse, con scarsi punti di densità di popolazione, « città frattali » come definite nel Piano quale è la città di Brescia -;

a quanto ammonti il finanziamento del progetto presentato dall'Asm spa di

Brescia, alla luce dei nuovi finanziamenti e della nuova percentuale di onere a carico dello Stato previsti dall'ultima legge finanziaria, anche a seguito della rinuncia a finanziamenti già attribuiti da parte di altre amministrazioni che non sono riuscite a coprire i costi a loro carico e se a tale finanziamento il comune di Brescia possa accedere anche qualora, per dare attuazione al nuovo Prg ed al Piano urbano del traffico recentemente approvati, il progetto di metropolitana leggera debba essere radicalmente mutato o addirittura sostituito da un progetto di trasporto rapido di massa meno oneroso e quindi più realisticamente finanziabile dal comune di Brescia, come una moderna tramvia veloce.

(4-23539)

STORACE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con l'arrivo della primavera il problema della zanzara tigre sta per riacutizzarsi in numerosi quartieri di Roma ed in particolar modo nelle zone già colpite;

il pericoloso insetto fece la sua prima comparsa in città nel quartiere periferico di Montespaccato nell'estate del 1997;

la circoscrizione allertò subito la Asl competente, la quale precisò che per debellare la zanzara era necessario ripetere gli interventi di disinfestazione per 3-4 anni consecutivi nel periodo primaverile, in concomitanza con la schiusa delle uova;

nel frattempo la regione specificava con apposita circolare che le attività di disinfestazione e derattizzazione erano trasferite dalle Asl ai comuni interessati, invitandoli ad organizzarsi per svolgere tale funzione;

visto il riacutizzarsi dell'emergenza proprio in Montespaccato, la Giunta comunale si decideva ad affidare all'Amdette attività, ma il tira e molla burocratico ha impedito ad oggi azioni tempestive in tempi utili ed ha determinato l'aumento esponenziale del numero delle zanzare;

risultato: quest'anno si prevede l'espansione del fenomeno alle zone di Balduina, Medaglie d'Oro, Trionfale, Prati e Aurelio;

il 15 febbraio 1999, infatti, la Asl Roma E ha informato del pericolo imminente gli assessori all'ambiente e alla salute del comune, i presidenti della XVII, XVIII, XIX e XX, l'Istituto superiore di sanità e l'Ama tramite una relazione dettagliata;

al fine di limitare la diffusione del temibile insetto l'azienda sanitaria sottolinea l'importanza di condurre, accanto alla disinfezione ciclica e mirata, una campagna preventiva da parte della pubblica amministrazione per informare i cittadini sulle misure atte ad impedire l'insediamento e la riproduzione dell'insetto;

ad oggi nessuna opera di prevenzione e/o di informazione sembra essere stata adottata dall'amministrazione capitolina —:

se non ritenga di dover sollecitare i soggetti competenti affinché vengano immediatamente avviate le operazioni di disinfezioni, prioritariamente nei giardini di scuole ed ospedali, negli asili nidi e nei parchi pubblici, costituendo la zanzara tigre un pericoloso vettore di infezioni e soprattutto di temibili reazioni allergiche. (4-23540)

ORESTE ROSSI, CHINCARINI, TERZI e COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Lelio Marinò residente a Scafati (Salerno) in via Volturmo 26, iscritto alla Comunità europea dei giornalisti, ha fatto pervenire all'interrogante i seguenti fatti;

il 17 giugno 1983 fu arrestato insieme ad un migliaio di persone, tra i quali Enzo Tortora eurodeputato, religiosi, due sacerdoti, una suora, avvocati amministratori, imprenditori con l'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico, emessa dalla procura della Repubblica di Napoli;

gli ordini di cattura furono firmati dal procuratore capo della Repubblica Ce-drangolo e dai sostituti Felice Di Persia e Lucio Di Pietro;

l'operazione si rivelò una « sceneggiata »;

il processo del secolo, con inviati speciali, fotografi, *reporters*, *cameramen* provenienti da molte nazioni, si sgonfiò: rispetto ai 1013 imputati originari, 856 furono arrestati, le omonimie riguardarono 144 persone, 65 sospettati furono prosciolti in istruttoria, 259 furono assolte, di cui 107 con formula piena;

fu inflitta a tanti indifesi ed innocenti un'agghiacciante custodia cautelare e furono lasciati in carcere, con toni di anticipata condanna per oltre 2 anni;

dopo 28 mesi di detenzione Lelio Marinò insieme ad un altro centinaio di persone, con formula piena « per non aver commesso il fatto », al termine di un processo farsa;

il 28 settembre 1988 nel corso della 2ª udienza al processo di risarcimento da 100 miliardi intentato da Tortora, presentava istanza di risarcimento per 10 miliardi, come del resto fecero tutti coloro che furono prosciolti;

il 2 marzo 1994 gli veniva comunicato dal Capo gabinetto del Ministro di grazia e giustizia che « la detenzione subita dal Marinò e da altri risulta definitiva anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale », sicché non è applicabile l'istituto della riparazione per ingiusta carcerazione di cui agli articoli 314 e 315;

gli oltre 1000 arresti del 17 giugno 1983 sono un atto di una gravità senza precedenti sul piano dei diritti fondamentali della persona —:

quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione all'angosciosa vicenda, per risarcire sul piano morale e pecuniario i 107 innocenti condannati a 2996 mesi di carcere per non aver commesso il fatto a loro contestato e che a

tutt'oggi non hanno ricevuto alcun contributo economico. (4-23541)

TURRONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 12 aprile 1999 il comune di Lipari ha comunicato una potenziale situazione di pericolo per crollo di massi dal costone roccioso nello scalo Pertuso di Ginostra nell'isola di Stromboli;

tale segnalazione è stata rivolta al capo del circondario marittimo di Lipari;

secondo l'interrogante si ripropone la stessa vicenda che portò anni fa a inibire l'utilizzo dello scalo di Pertuso a tempo indeterminato al fine di proporre la realizzazione di un approdo in località Secche di Lazzaro per il quale il comune sta tentando da anni di ottenere un autorizzazione con l'appoggio del capo del circondario marittimo di Lipari che, a tale proposito, si è espresso in numerose occasioni;

il sopralluogo effettuato dai tecnici del genio civile di Messina e del comune di Lipari indica che la situazione di pericolo deriva dalla presenza di un masso in bilico; tale masso, collocato sul costone roccioso, sovrasta una zona demaniale, adiacente lo scalo, nella quale durante l'estate si svolgono attività balneari, ma non risulta riguardare lo scalo e la relativa stradella di accesso;

ancora una volta anziché disporre l'immediata rimozione della situazione di pericolo attraverso disaggiamento del masso e delle altre eventuali parti instabili, l'amministrazione comunale ha ricercato l'appoggio del circondario marittimo secondo l'interrogante al fine di compiere una ulteriore pressione nei confronti di chi dovrebbe autorizzare il nuovo attracco a Lazzaro e la connessa strada di collegamento;

tali iniziative trovano sorprendente copertura nell'atteggiamento dello stesso genio civile di Messina, che anziché indi-

care le opere necessarie per mettere immediatamente in sicurezza lo scalo di Pertuso certifica tali operazioni;

parrebbe quindi che il sindaco di Lipari e il capo del circondario marittimo, abusando dei propri poteri, utilizzino una modesta situazione di rischio al fine di rinnovare le pressioni volte a far approvare il progetto del pontile a mare in località Lazzaro, attualmente all'esame della Commissione Via del competente ministero dell'ambiente;

si tratta comunque di comportamenti censurabili che provocano grave disagio nella popolazione costretta a lunghi spostamenti lungo un antico sentiero per raggiungere la località Lazzaro;

peraltro il sindaco di Lipari allorché, in qualità di organo locale di protezione civile, non si è attivato per l'immediata rimozione della situazione di pericolo anche in considerazione della sua limitata entità si rende responsabile di omissione dei propri doveri;

inoltre il sindaco e il Capo del circondario di Lipari hanno la responsabilità di aver procurato nella popolazione un esagerato allarme anziché provvedere in altro modo —:

se non ritengano che l'amministrazione comunale abbia omissso i propri doveri per la realizzazione di opportuni interventi per la messa in sicurezza del costone, e per salvaguardare l'incolumità degli abitanti e quali iniziative si intendano intraprendere per risolvere la situazione descritta. (4-23542)

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 31 marzo 1999 è scaduto il termine per il rinnovo delle convenzioni di tutte le « concessionarie autostradali »;

l'Anas ha già stipulato un primo accordo con un gruppo di dodici società autostradali per il rinnovo delle concessioni, e d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, intendono assicurare alle concessionarie autostradali proroghe alle scadenze delle concessioni, in applicazione della direttiva dal Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti (direttiva Ciampi-Costa);

prima di arrivare alla formale sottoscrizione dell'accordo e al decreto interministeriale lavori pubblici-tesoro che lo ratifica, è necessario attendere il parere del Consiglio di Stato sullo schema di convenzione-tipo utilizzato dall'Anas per calcolare gli anni di proroga ammissibili sulla base del contenzioso riconosciuto. Il presidente dell'Anas dichiara di aver accelerato le decisioni di sua competenza per poi introdurre le correzioni necessarie in conseguenza del parere del Consiglio di Stato;

già la proroga ventennale alla società « Autostrade » (dal 2018 al 2038), assentita dal Governo nonostante il parere contrario della Corte dei conti e dell'autorità *Antitrust*, ha portato alla registrazione con riserva del decreto interministeriale;

il meccanismo flessibile di applicazione della direttiva Ciampi-Costa, riconosce contenziosi tariffari, opere colombiane e mondiali, ad esclusivo vantaggio delle concessionarie, (senza rifare i conti complessivi dell'andamento delle convenzioni e dei piani finanziari): in pratica senza verificare quanto abbiano investito, quante risorse pubbliche abbiano speso, se abbiano rispettato tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente;

risulta evidente nel merito del piano finanziario di Autostrade che la proroga è stata concessa a priori, senza verificare l'andamento della convenzione precedente (quanto ha investito e quanto ha incassato, anche grazie alla precedente proroga dal 2003 al 2018), ed in cambio di investimenti per 8 mila miliardi di lire;

tra l'altro sembra che ci siano proroghe anche di notevole durata come i 45

anni concessi alla Sav e i 41 anni concessi alla Torino-Savona, nonché durate più contenute come per la Torino-Milano (quasi dodici anni): per la Ativa (oltre 10 anni e mezzo) e per la Milano-Serravalle (quasi 10 anni);

i nuovi piani finanziari di queste concessionarie prevedono comunque consistenti piani di investimento che, in alcuni casi, superano i 700 miliardi di lire, come è per le autovie venete e per la Torino-Milano;

per quanto riguarda le altre otto concessionarie non mancano i problemi. Quello più spinoso riguarda la Satap dove siamo in presenza di un'inchiesta per falso in bilancio avviata nei confronti del C.d.a. della società dalla procura della Repubblica di Torino per gli anni dal 1990 al 1997; ciò fa pensare a una situazione finanziaria molto critica della società;

l'altra questione controversa è quella della Serenissima Brescia-Padova che chiede dodici anni di proroga, anche per sostenere gli investimenti in Val Trompia. Per ora l'Anas ha riconosciuto alla società sei anni e mezzo di proroga derivante dal contenzioso tariffario in attesa di conoscere le decisioni dell'Avvocatura dello Stato sul restante contenzioso che, per la Brescia-Padova, è un capitolo particolarmente consistente;

proprio la Satap e la Brescia-Padova sono le due concessionarie che presentano il piano di investimenti più ricco: circa 1700 miliardi di lire la prima, con le opere della Asti-Cuneo: 2200 miliardi di lire la seconda, con i lavori relativi alla bretella della Val Trompia. Quasi quattromila miliardi di lire senza i quali l'ambizioso piano di investimenti autostradali che il Governo intende comunque avviare in tempi rapidissimi risulterebbe decurtato;

si è giunti ad assicurare 45 anni di proroga ad una società della quale resta ancora da definire il contenzioso per nuovi investimenti di cui si attende il parere dell'Avvocatura dello Stato ed è lapalissiano che con queste regole e con queste

premesse non si può procedere al rinnovo delle convenzioni di tutte le altre concessionarie: tali proroghe dei termini affonderebbero definitivamente una credibile riforma del settore, che punti a promuovere trasparenza, concorrenza e liberalizzazione, ritenuta indispensabile anche dal Ministro dei lavori pubblici —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di avviare un'indagine amministrativa atta a verificare quanto contenuto nelle premesse e pertanto sospendere la proroga concessa alla società Autostrade fino alla conclusione dell'indagine stessa;

se non ritengano di rinviare il rinnovo delle convenzioni e di sospendere ogni decisione riguardante nuovi investimenti autostradali, in attesa del nuovo Piano generale dei trasporti;

quali provvedimenti intendano adottare, anche per il settore autostrade, per promuovere più trasparenza, concorrenza e liberalizzazione;

se non ritengano di dover disporre un supplemento di accertamento contabile al fine di verificare l'andamento delle convenzioni e dei piani finanziari. (4-23543)

BACCINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, nel quartiere di Mostacciano, è sito il nuovissimo ospedale S. Raffaele, che ospita 500 posti letto, dodici sale operatorie, quattro risonanze magnetiche, due TAC, otto unità di radiologia convenzionale, otto unità ecografiche, tre acceleratori lineari, due sale angiografiche e due di emodinamica, nonché un modernissimo laboratorio di analisi;

non è istituita una convenzione con il Servizio sanitario nazionale e nel nosocomio sono attivi pochi servizi ed attrezzature, quando di contro le moderne apparecchiature di cui è dotato l'ospedale, po-

trebbero sin da ora essere messe a disposizione del cittadino, come servizio sanitario pubblico, nell'ambito di convenzioni e accreditamenti;

nel 1997 il Ministro dell'Università decretò lo sdoppiamento della Facoltà di Medicina dell'università « La Sapienza » di Roma, che gestisce il Policlinico Umberto I, prevedendo presso il San Raffaele una seconda facoltà di Medicina e il trasferimento di almeno trecento posti letto dal Policlinico;

a tutt'oggi, quel provvedimento è ancora in attesa di attuazione e che invece si renderebbe indispensabile re e razionalizzare la gestione del Policlinico Umberto I;

già cinquantasei docenti della Facoltà di Medicina dell'università « La Sapienza » hanno optato per un loro trasferimento presso il San Raffaele —:

quali azioni intenda intraprendere per consentire la piena attività dell'ospedale S. Raffaele, mettendolo in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale;

quali azioni intenda intraprendere per portare a termine il « progetto S. Andrea » in corso di attuazione da ben ventiquattro anni, quale centro oncologico, con onerosi investimenti. (4-23544)

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Interno.* — Per sapere — premesso che:

a Galliciano nel Lazio in provincia di Roma, le sedute del consiglio comunale si tengono in una sede diversa dalla residenza municipale;

la sede ove si riunisce il consiglio comunale risulta completamente inaccessibile ai cittadini con difficoltà nella deambulazione ed a nulla sono valse le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate al sindaco al fine di richiedere lo spostamento delle convocazioni dello

stesso consiglio comunale in sede accessibile e conforme, a quanto previsto dalla legislazione vigente;

l'atteggiamento assunto dal sindaco di certo non garantisce il rispetto della dignità, libertà ed autonomia della persona disabile, che risulta handicappata rispetto ad una reale integrazione nel tessuto sociale e civile della comunità —:

quali iniziative intenda adottare affinché le amministrazioni inadempienti, quale il comune di Galliciano nel Lazio, provvedano a rimuovere le barriere architettoniche presenti nelle loro sedi, che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta. (4-23545)

STORACE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma di concerto con l'Agenzia per il Giubileo e l'Ama si appresta ad attuare nella zona Delle Vittorie un progetto che prevede la trasformazione del deposito dell'Atac di piazza Bainsizza in area di sosta per bus turistici, il centro della piazza in parcheggio, l'area circostante in corsia a scorrimento veloce con divieto di sosta e box interrati in via Corridoni e via Timavo;

oltre al fatto che nella delibera del consiglio comunale n. 227 del 1997 inerente i parcheggi interrati, via Timavo è collocata tra le aree nelle quali non sono stati presentati progetti mentre via Corridoni non viene posta né tra queste e né tra quelle interessate, le strade in parola e le zone limitrofe sono state indicate come « non compatibili con progetti di sbancamento e/o similari » esistendo una relazione geologico-tecnica che evidenzia tutti i rischi connessi all'esecuzione di lavori di sbancamento e successiva costruzione di box sotterranei, per la natura stessa del terreno che costringerebbe le ditte interessate ad attuare costosissime opere precauzionali di rafforzamento;

una sentenza del Tar, la n. 537 del 1996, blocca qualsiasi progetto ed esecuzione di lavori nella zona di via Timavo;

numerosi smottamenti idro-geologici si sono verificati negli ultimi mesi nel limitrofo quartiere Trionfale e più precisamente in via Simoni e via Labriola —:

se non ritengano di doversi adoperare perché al progetto in questione non sia dato seguito, visto l'elevato rischio di incidenti e i relativi pericoli connessi sia per la cittadinanza sia per gli eventuali addetti ai futuri cantieri. (4-23546)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali, dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Bracigliano (Salerno) in data 22 giugno 1998, con delibera di consiglio comunale decideva di individuare una zona per insediamenti produttivi, collocata nel territorio comunale ai piedi del monte Volturara;

tale decisione prendeva le mosse dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante ad oggetto misure di sostegno per le aree colpite dagli eventi franosi del maggio 1998;

in tale articolo è prevista la rilocalizzazione di attività danneggiate dagli eventi del maggio 1998 ma, pone una serie di adempimenti da rispettare per rendere operante la scelta delle aree;

in conseguenza della scelta affrettata del sito e delle procedure non corrette dal punto di vista amministrativo, l'amministrazione comunale di Bracigliano arrivava a deliberare in consiglio comunale la scelta dell'area da destinare ad insediamenti produttivi senza aver dato atto ad una serie di necessari adempimenti previsti dal citato articolo 4 e resi necessari dal contesto di grave ed oggettiva pericolosità dei siti sui quali si andava ad esercitare la volontà di pianificazione territoriale;

tali adempimenti non ottemperati dalla predetta amministrazione comunale, ben lungi dall'esaurirsi in pedissequae osservanze formali dettate dal decreto in oggetto, rivestivano importanza sostanziale ai fini della prevenzione dei pericoli nonché della corretta gestione degli ambienti naturali;

la mancata osservanza del predetto articolo 4 ha riguardato:

a) il preventivo parere della unità operativa per la prevenzione delle catastrofi idrogeologiche, che non è stato allegato alla delibera comunale in oggetto del 22 giugno 1998;

b) la pubblicazione su tre quotidiani nazionali della scelta delle aree, che non è avvenuta;

c) l'ottemperanza della scelta delle aree a tutti i requisiti di legge e il soddisfacimento delle normative urbanistiche vigenti, che è stata totalmente disattesa, e ciò è tanto più grave in quanto sulla zona prescelta insiste una serie di vincoli ambientali ed idrogeologici che vietano ogni modificazione dello stato dei luoghi;

l'assenza di tali necessari adempimenti contrasta con la delibera comunale citata, approvata con il voto positivo dei consiglieri comunali, e con la successiva dichiarazione di conformità degli atti apposta a corredo della stessa delibera, e prodotta dagli uffici di segreteria, che rappresenterebbe atti illegittimi;

riguardo al parere preventivo sui luoghi, necessario per la localizzazione delle aree, l'unità operativa istituita presso la Università di Fisciano (Salerno) ha prodotto un documento in data 7 settembre 1998, n. 427 che, ben lungi dal dichiarare l'assoluta sicurezza dell'area prescelta, separava questa area in due zone: per una affermava una generica assenza di pericoli derivanti da colate di fango, per l'altra, situata più a valle, dichiarava la non pronunciabilità, relativamente al rischio da colate di fango;

tale parere della unità operativa giungeva dopo una prima bocciatura della delibera comunale avvenuta in consiglio provinciale di Salerno nel luglio 1998, che aveva respinto la delibera per carenza di documentazione e interrogativi in merito ai vincoli di ordine ambientale sull'area;

sebbene a conoscenza della presenza di un vincolo idrogeologico sul Rio Lavinio e sulle aree circostanti la zona prescelta per il piano di insediamenti produttivi, l'unità operativa non ha fatto menzione di tale importante elemento nel suo documento;

tale omissione appare singolare dal momento che la stessa unità operativa allegava contestualmente al documento una carta del rischio, dove a monte della zona prescelta (alcune centinaia di metri) si certificava una emergenza dovuta a fenomeni di colate di fango, e non si comprende come l'area prescelta per gli insediamenti produttivi, che è immediatamente a valle di questa, avrebbe potuto essere esclusa dal reflusso di tali probabili frane, dal momento che è sottoposta altimetricamente a detta zona certificata a rischio;

la delibera di individuazione dell'area Pip dopo una prima bocciatura veniva approvata nel settembre 1998 dal consiglio provinciale di Salerno in un pacchetto di proposte che riguardavano anche i comuni alluvionati di Siano e Sarno;

l'insieme di queste tre approvazioni di Pip ha destato numerose polemiche e per l'area di Sarno sono già in atto indagini della Procura della Repubblica di Salerno in merito a manovre speculative che paiono essere state alla origine delle decisioni della scelta e della dimensione dell'area di insediamenti produttivi;

la mancata pubblicazione su tre quotidiani nazionali della scelta di Piano di insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, ha cagionato l'impossibilità da parte di cittadini, enti interessati e portatori di interessi diffusi (come associazioni sindacali e di categoria, associazioni am-

bientaliste, autorità comunali limitrofe, uffici regionali, partiti politici) di produrre osservazioni ovvero di attivare opportune e legittime opposizioni alla scelta dell'area;

tale colpevole mancanza di trasparenza ha aperto la strada alla seconda fase deliberativa sull'area, concernente il programma di esproprio ed il progetto degli insediamenti, anche questi adempimenti compiuti in totale elusione delle normative di vincolo dell'area;

indagini promosse dal comune di Bracigliano per individuare rischi di tipo sismico connessi all'area prescelta sono state condotte nella piena carenza di autorizzazioni, eseguite in area vincolata senza informare i competenti organismi deputati al controllo dei vincoli ambientali ed idrogeologici;

le stesse indagini sembrano essere state commissionate a tecnici esterni al di fuori della vigente normativa, senza rispettare le dovute regole di trasparenza sugli appalti e sui pubblici incarichi;

in data 22 marzo 1999 il Consiglio comunale di Bracigliano approvava una successiva delibera (n. 19) che adottava il Piano di insediamenti produttivi in zona Bivio Volturara, e produceva a corredo un documento del rischio sismico ed un elaborato di esproprio e futura lottizzazione del sito prescelto;

l'elaborato studio sul rischio appare oltremodo carente riguardo agli aspetti del rischio idrogeologico nell'area prescelta, limitandosi allo studio delle sezioni stratigrafiche relative ai tre sondaggi eseguiti (peraltro in zona vincolata) e ad un generico enunciato di compatibilità del suolo con le aspettative di infrastrutturazione rappresentate dalla delibera di Pip citata;

lo stesso elaborato, nonostante l'oggettivo contesto di emergenza idrogeologica, non solo connessa agli episodi franosi pregressi degli ultimi anni nello stesso comune (gennaio 1997 e svariati altri solo da poco scoperti sul monte Volturara), ma soprattutto agli eventi tragici del maggio

1998, omette di considerare la globalità degli aspetti idrogeologici del sito prescelto per area Pip;

tale omissione appare cosa tanto più grave se si considera che rispetto al punto prescelto per l'infrastrutturazione degli insediamenti produttivi il Rio Lavinaio scorre a pochi metri e che nel maggio 1998 ha abbandonato l'alveo straripando in più punti;

lo stesso corso d'acqua è di fatto l'impluvio di tutte le acque della vallata di Bracigliano, ed anche per tale ragione è soggetto a vincolo:

a) ai sensi della legge n. 431 del 1985 per l'intera area e per la fascia di rispetto dal fiume;

b) per una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde del fiume (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, essendo il Rio Lavinaio incluso nei pubblici elenchi dei corsi d'acqua ai sensi del citato regio decreto, nonché per l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

c) dal Prg comunale che destina l'area a zona agricola (prima del cambio di destinazione urbanistica avvenuto, come detto, in maniera illegittima);

un altro elaborato progettuale allegato alla delibera citata, prevede una estesa ed intesa infrastrutturazione dell'area a lato del Rio Lavinaio senza peraltro alcuna valutazione di impatto ambientale laddove si vanno a prevedere opifici ed attività insalubri connesse ad aree infrastrutturate con vie, parcheggi, officine e quindi anche una articolata serie di scarichi civili ed industriali unitamente ad emissione di inquinanti in atmosfera nonché all'inevitabile inquinamento da rumore che deriverebbe da tutte le attività previste;

lo stesso elaborato progettuale di lottizzazione, per il quale non si conosce la procedura amministrativa relativamente alla spesa sostenuta dal comune di Bracigliano, ovvero il percorso amministrativo che ha prodotto la scelta del tecnico, apre

poi la possibilità di attivare nell'area prescelta come Pip una serie di attività di servizi non del tutto compatibili, come aree commerciali ed aree di servizi dati in convenzione, aprendo l'area a possibili speculazioni e a cambi di destinazione d'uso;

da nessun documento a corredo di ciascuna delle due delibere citate si evincono le ragioni di un ridisegno dell'area destinata ad insediamenti produttivi in Bracigliano. Ciò è tanto più grave poiché l'attuale area di insediamenti produttivi ospita due industrie (una tipografia ed un salumificio) e appare ben più indicata allo sviluppo della sua attuale destinazione, laddove ve ne fossero le vocazioni;

la sicurezza dell'attuale area è maggiore, in quanto non intercetta eventuali colate di fango superiori e si situa in una zona del tutto pianeggiante molto più distante dai pericolosi rilievi montuosi;

da più parti emerge una situazione non disinteressata al cambio dell'area degli insediamenti produttivi, così come pare avvenire per l'area Pip di Sarno di cui si è parlato prima, e sembra palese la volontà di affrancare i terreni dell'attuale zona industriale dalla loro primitiva destinazione, per permettere ulteriori speculazioni edilizie;

viene spontaneo preoccuparsi per il livello di caos urbanistico che affligge Bracigliano e che tocca anche i delicati pendii montuosi, con viabilità inutile ed abusiva, dove poi si generano gli eventi franosi che negli ultimi due anni hanno afflitto la zona;

nella scelta dell'area non pare fuori luogo ipotizzare una condotta avente come effetto la distruzione del territorio e della cultura residua dei luoghi;

si è finora omesso di esaminare l'aspetto forse più rilevante di tale dissennata localizzazione di area Pip ossia del rilevante danno ambientale e culturale per l'intera zona e non solo per il comune di Bracigliano. Dal momento che la vallata del Rio Lavinaio resta ancora allo stato naturale quasi ovunque, e genera una serie

di ambiti e vedute, sui monti circostanti e sul fiume, degne di tutta la tutela possibile;

la stessa vallata, che inizia nel territorio di Bracigliano, dopo alcuni chilometri finisce in località Ciorani di Mercato San Severino (Salerno), dopo aver costeggiato le pendici del monte Salto. In questa valle sono visibili antichi casali in pietra, pozzi rurali, il cimitero della frazione di Ciorani con annesso oratorio del '600 e un paesaggio agreste condotto tuttora secondo tecniche agricole rispettose del territorio che impreziosiscono i luoghi;

il luogo prescelto per gli «Insediamenti Produttivi» viene non solo a danneggiare paesaggisticamente una delle ultime aree di pregio di Bracigliano, ma distrugge pure le valenze ambientali del territorio appartenente al comune di Mercato San Severino, situandosi tale area Pip al confine tra i due comuni e per certi versi più addentro al comune di Mercato San Severino, come si evince con chiarezza dalle carte topografiche dell'area in questione (l'area Pip ricopre una sacca del territorio di Bracigliano che entra per quasi un chilometro nel territorio di Mercato San Severino, e da questo è circondato);

la frazione danneggiata dal progettato insediamento industriale occupa una nicchia fondamentale nel panorama culturale della provincia di Salerno, la bella piazza di Ciorani con il convento annesso, la casa di S. Alfonso Maria de' Liguori dove si riunì nel '700 la prima comunità dell'Ordine dei Redentoristi, il vicino castello di Mercato San Severino, poderosa fortezza di origine longobarda ed oggi parco archeologico. Tutte queste emergenze culturali si innestano, come detto, in un paesaggio tuttora non contaminato che potrebbe costituire una significativa, quanto inesplorata risorsa futura per i due comuni contigui;

le emergenze ambientali riguardano anche il fiume già citato, ossia il Rio Lavinaio che lungo il suo corso attraversa zone di grande pregio naturalistico, con esemplari arborei coltivati e spontanei che

ne adornano le sponde, con una vegetazione spontanea minore che annovera specie di assoluto pregio, e come tali tutelate da normative internazionali (allegato C parte II della attuazione del regolamento Cee n. 3626 del 31 dicembre 1982 applicativo della Convenzione di Washington (decreto ministeriale 31 dicembre 1983) come la orchidea italica (*Orchis italica*), la orchidea tricuspidata (*Orchis tridentata*), il ciclamino comune (*Cyclamen neapolitanum*), il ciclamino primaverile (*Cyclamen persicum*), nelle residue cisterne di irrigazione vi sono ancora piante palustri come la lenticchia d'acqua (*Lemna minor*) e lungo il fiume si riscontra, nelle zone più umide verso il bosco, il raro giglio marta-gone;

la valle del Rio Lavinaio risulta importante area di passaggio per gli uccelli migratori e luogo di sosta per uccelli rari come: la tortora (*Streptopelia turtur*), il colombaccio (*Columba palumbus*), la beccaccia (*Scolopax rusticola*), il merlo (*Turdus merula*), la ghiandaia (*Garrulus glandarius*), la gazza (*Pica pica*), la quaglia (*Coturnix coturnix*), la calandra (*Melanocorypha calandra*), il rigogolo (*Oriolus oriolus*), il saltimpalo (*Saxicola torquata*), l'upupa (*Upupa epops*), il verdone (*Carduelis chloris*), il verzellino (*Serinus serinus*), il cardellino (*Carduelis carduelis*), il lucherino (*Carduelis spinus*), il lui piccolo (*Phylloscopus collybita*), il fringuello (*Fringilla coelebs*), il frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), l'allodola (*Alauda arvensis*), il gheppio (*Falco tinnunculus*), la poiana (*Buteo buteo*), il corvo imperiale (*Corvus corax*), il lodolaio (*Falco subbuteo*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), il balestruccio (*Delichon urbica*), la rondine (*Hirundo rustica*), il pettirosso (*Erithacus rubecula*), la cinciallegra (*Parus maior*), la ballerina bianca (*Motacilla alba*), il gruccione (*Meropis apiaster*), il picchio muratore (*Sitta europaea*), il cuculo (*Cuculus canorus*), la civetta (*Athene noctua*), il barbogianni (*Tyto alba*), il gufo (*Asio otus*), l'allocco (*Strix aluco*); tra i rettili si rinvencono specie altrove rare come la biscia dal collare (*Natrix natrix*), il biacco (*Coluber viridiflavus*), la lucertola comune (*Podarcis sicula*),

il ramarro (*Lacerta viridis*), tra gli anfibi la rana verde (*Rana esculenta*), il rospo comune (*Bufo bufo*), la raganella (*Hyla arborea*). Tutti animali tutelati dalle leggi nazionali n. 157/92 - Tutela della Fauna ...eccetera, n. 503 del 1981 - Convenzione di Berna relativa alla conservazione della Fauna Europea e degli Ambienti naturali, Direttiva Cee 92/43 relativa alla conservazione della natura in Europa, allegato C parte II dell'attuazione del regolamento Cee n. 3626 del 31 dicembre 1982 applicativo della Convenzione di Washington (decreto ministeriale 31 dicembre 1983);

il progettato insediamento industriale danneggerebbe tutta la vallata fino a Mercato San Severino tanto da impedire la corretta fruizione del bene ambientale esistente da parte dei cittadini, configurando un danno anche economico alle popolazioni, che vedrebbero, come già detto, cancellata una importante risorsa per il futuro;

questo progetto di insediamento si aggiunge ad una serie di decisioni miopi e dannose che hanno interessato paesi ancora molto interessanti, ne è un esempio la realizzazione delle piazze di Bracigliano, realizzate distruggendo interi pezzi degli antichi borghi medioevali del paese, per sostituirvi spianate di cemento post-moderne che collidono fortemente col restante paesaggio;

tale progetto sarebbe soltanto il punto di partenza per una forte infrastrutturazione dell'area, che porterebbe la stessa verso una situazione di periferia urbana affollata di autocarri e di capannoni dismessi, con rifiuti ovunque ed una situazione di elevato degrado ambientale. Vi è poi da aggiungere che le strade che ora esistono non sono sufficienti per un'area di insediamenti produttivi e ne deriverebbero nuove vie che ancora di più ricoprirebbero l'area del Rio Lavinaio stravolgendo l'intero territorio;

allo stato attuale nulla giustifica un tale scempio ambientale, in una zona per di più vincolata, dove il vincolo idrogeologico delle montagne a lato della valle si

connette alla perfezione con il vincolo del Rio Lavinaio senza lasciare alcuna zona libera;

la valle nel punto scelto per l'insediamento industriale non è larga più di duecento metri e tanto distano tra loro le due zone a vincolo idrogeologico dei monti; nel mezzo scorre il fiume con il suo vincolo che si stende a 150 metri dalle sponde: è palese la situazione di forte tutela che si vuole a tutti i costi eludere per degradare gli ambiti pregiati e naturalisticamente delicati della campagna salernitana a banali periferie industriali;

il legislatore europeo ha trattato anche la tutela degli ambiti agricoli tradizionali, come bene primario e giacimento culturale della civiltà europea, e da tale tutela non possono essere esclusi quegli ambienti agricoli dove le tecniche tradizionali non collidono con il corretto evolversi degli ambienti naturali (direttiva Cee n. 92/43) -;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di intervenire con i suoi poteri ad evitare che il danno ambientale derivante dalla realizzazione della zona di insediamenti produttivi di Bracigliano sia portato a compimento;

se i Ministri rispettivamente competenti non ritengano di dover intervenire perché siano revocate le autorizzazioni rilasciate da organi statali e perché siano rivisti attentamente i pronunciamenti degli organi preposti al controllo del rischio derivante da eventi franosi;

se non si ritenga di escludere dai finanziamenti l'area Pip di Bracigliano stante il carattere di grave emergenza ambientale e di forte vincolo ambientale;

se non si ritenga di promuovere le opportune iniziative atte a valorizzare i luoghi con procedure atte a promuovere la fruizione del bene ambientale, creando così nuove opportunità lavorative, quali la urgente rinaturalizzazione dei pendii franosi, le bonifiche ambientali, la formazione professionale in agricoltura, il restauro dei beni architettonici che arricchiscono l'area,

evitando di spendere e distruggere il residuo patrimonio naturalistico che costituisce un bene assolutamente non rinnovabile, e come tale protetto dalla comunità nazionale ed internazionale. (4-23547)

BORGHEZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

come mai in occasione dell'ultimo derby Roma-Lazio dell'11 aprile 1999 giocato allo stadio Olimpico vi siano stati così tanti feriti tra gli appartenenti alle forze dell'ordine (16 feriti);

se tali eventi siano da imputare ad una recrudescenza dei fenomeni teppistici posti in essere da frange *ultras* del tifo capitolino;

se il dispositivo per l'ordine pubblico abbia faticato a contenere i disordini e gli incidenti in quanto affidato a funzionari di polizia coordinatori con poca o nessuna esperienza di ordine pubblico;

se risulti veritiero (come è apparso su vari giornali) che il funzionario del commissariato « Monteverde » ed il suo autista siano rimasti feriti in seguito ad un ordine di carica impartito ad un piccolo drappello di tutori dell'ordine privi di adeguati mezzi di protezione, e se sì chi abbia avuto la responsabilità di tale « proditoria » carica;

se il tutto sia stato frutto degli eventi oppure sia imputabile alla sprovvedutezza di quel funzionario;

se intenda in merito ai fatti che si sono verificati promuovere un'apposita inchiesta atta ad accertare se vi siano precise responsabilità e da parte di chi nella gestione del servizio;

quali valutazioni esprima e quali provvedimenti intenda adottare per evitare che si possano ripetere episodi analoghi o addirittura più gravi per l'incolumità degli appartenenti alle forze di polizia interessati. (4-23548)

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere i motivi per cui non siano ancora stati chiusi ben 365 enti, già giudicati inutili; malgrado le decisioni del Parlamento, gli enti infatti sopravvivono per decenni, con una procedura di liquidazione infinita e per la quale si pagano tanti « studi professionali »;

quando ritenga possa finire questa vera onta, per cui enti considerati chiusi, continuano a sopravvivere e ad attingere soldi dalle casse dello Stato, che vessa i cittadini;

se non consideri indegno per uno Stato civile avere ancora tra le uscite le spese per il mantenimento di tanti enti, che già da decenni il Parlamento aveva deciso di chiudere;

quando pensi si concluda la lunga fase di liquidazione dell'ente zolfi, dell'Opera protezione maternità, dell'istituto Kirner, dell'orfanotrofio marina militare di Napoli, dell'ente protezione infortuni, dell'Opera pia per la cura balneare marina di Milano, e tante altre svariate sigle.

(4-23549)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

si parla di corriere prioritario delle poste italiane, nuovo servizio che dovrebbe (speriamo che riesca!) consegnare la posta entro 24 ore;

la libera informazione oggi è inchiodata e repressa in quanto non riesce a raggiungere in tempi brevi i cittadini, il nuovo servizio potrebbe finalmente risolvere un problema che da anni affligge giornalisti ed editori ed è stata causa della chiusura di testate giornalistiche, che vengono recapitate solo per spedizione in abbonamento postale e che non si trovano in edicola; si tratta della voce della libertà, cioè di organi di stampa non soggiogati dal potere economico, finanziario, politico —

se non ritenga che i quotidiani ed i settimanali, notiziari di informazione di carattere politico ed economico debbano potere utilizzare tale servizio;

se si renda conto delle necessità prioritarie di agevolare la stampa, non concedendo soldi e finanziamenti ad alcuni, come attualmente fa lo Stato, ma concedendo a prezzi ridotti servizi celeri.

(4-23550)

ALEMANNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso i dicasteri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno della regione Sicilia risulterebbero pesanti vacanze d'organico mentre in altri ministeri, come in quello dei beni culturali, vi è al contrario una eccedenza nel personale di servizio calcolabile in circa 119 unità;

i trasferimenti di personale tra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le diverse amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità mentre nello stesso comparto le stesse possono coprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto, a domanda, dei dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestono la posizione corrispondente;

in data 30 marzo 1999, presso i locali del ministero per i beni e le attività culturali, si è svolto un incontro tra la delegazione dell'Ugl-Andcd ed il Sottosegretario Giampaolo D'Andrea alla presenza del direttore generale professor G. Proietti per tentare di risolvere il problema;

la Ugl ha proposto che le vacanze di organico presso i ministeri di grazia e giustizia, finanze, tesoro e interno potreb-

bero essere riempite dal personale in esubero del ministero per i beni e le attività culturali -:

se non ritengano opportuno dover intervenire con la massima urgenza facendo propria la proposta lanciata dalla Ugl se veramente si vogliono risolvere i problemi legati al personale dei suddetti ministeri. (4-23551)

BORGHEZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

da tempo si notano nei pressi dei palazzi sedi di istituzioni dei ministri (Montecitorio, Palazzo Madama, Palazzo Chigi) in servizio contingenti di poliziotti di varie qualifiche con indosso l'uniforme conosciuta come da ordine pubblico, molti dei quali, con applicato, chi sul braccio sinistro e chi sul destro, uno scudetto tricolore e molti altri senza;

da informazioni assunte direttamente da alcuni di essi, sarebbero tutti dipendenti del I reparto mobile della polizia di Stato con sede a Roma -:

come mai, nonostante siano tutti dipendenti dallo stesso reparto, alcuni fregino l'uniforme con tale scudetto e altri no;

se al I reparto mobile ogni appartenente indossi l'uniforme fregiandola con quel che gli pare;

se esista in merito un regolamento o qualcos'altro che giustifichi o che comunque autorizzi il fregio dell'uniforme con quella che appare, tra il personale del I reparto mobile, solo per gusto personale;

chi sia in atto il dirigente del I reparto mobile, quale qualifica rivesta e quale cura eserciti sulla professionalità del personale che dirige, alla luce del fatto in cui trattasi;

quali valutazioni esprima e quali provvedimenti intenda adottare non dimenticando che si tratta del più importante e più grande reparto di polizia. (4-23552)

GALATI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

la Camera di commercio di Parma è competente per la nomina di propri rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio e del Monte di Parma e, attualmente, sono stati designati gli amministratori in carica delle principali banche parmensi, Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Parma;

sembra che un esponente della Camera di commercio abbia interessi diretti in una nota azienda commerciale che opera nel campo dolciario e che tale azienda, insieme ad altre facenti capo alla famiglia di questi, abbiano delle pendenze relative a crediti concessi dai citati istituti di credito;

gli interessi personali in merito ai crediti avrebbero consentito di ottenere un trattamento particolare per la concessione dei crediti e per detti interessi vi sarebbe stata un'indebita pressione delle associazioni di categoria anche per la designazione dello stesso presidente della Camera di commercio, intervenuta peraltro prima della nomina del Consiglio camerale -:

se i fatti sopra esposti rispondano al vero;

quali atti e quali iniziative intendano adottare o intraprendere nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza. (4-23553)

GRAMAZIO. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *il Manifesto* di venerdì 26 marzo 1999 pubblica un lungo articolo a pagina 15 concernente le modalità di vendita della Cit (Compagnia italiana turismo) spa seguite dalle Ferrovie dello Stato, che possedevano il 99,98 per cento delle azioni fino al 1927;

l'articolo descrive un quadro preoccupante e sconcertante di coincidenza che confortano i dubbi e le perplessità sull'operato dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato ingegner Giancarlo Cimoli, che erano emersi già nella fase istruttoria della vendita ed avevano trovato esplicita manifestazione in una audizione informale tenutasi la scorsa primavera presso la Commissione trasporti della Camera;

tali perplessità hanno trovato ulteriore autorevole manifestazione anche in diversi atti di controllo ispettivo presentati da parlamentari di differenti gruppi parlamentari compresi quelli della maggioranza, anche recentemente;

per quanto possano risultare riprovevoli sotto il profilo manageriale alcuni comportamenti tenuti da parte del vertice delle ferrovie dello Stato nella vicenda Cit, o comunque possa risultare ai Ministri interrogati un'eventuale carenza di controlli eseguiti nella fase istruttoria da altra parte del vertice aziendale, è certo che nel sistema normativo italiano è considerato fondamentale principio di riferimento quello dell'imputazione individuale delle responsabilità legali e risulta perciò quanto mai urgente che i Ministri interrogati vengano a riferire quanto prima al Parlamento sui quesiti di dettaglio esposti negli atti di controllo ispettivo finora presentati sulla vicenda « Cit »;

risulta che, nelle scorse settimane, militari della Guardia di finanza abbiano a più riprese visitato i locali della sede centrale della Cit, venendo in possesso di materiale documentario inerente le vendite della Cit;

quanto finora abbiano, realmente, incassato dalla vendita della Cit le ferrovie dello Stato spa; sarebbe stata evidenziata sui verbali del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato la diversa posizione assunta sulla vicenda dal presidente delle ferrovie dello Stato, professor Claudio Dematté, il quale, di fronte alla proposta dell'ingegner Cimoli di chiudere con un nulla di fatto l'asta pubblica per passare

alla trattativa privata per la cessione del *tour operator* nazionale, avrebbe piuttosto - unico tra i consiglieri - proposto di soprassedere alla vendita, e di mantenere la Cit nel gruppo ferrovie dello Stato per il tempo necessario alla ricostituzione di un suo congruo valore intrinseco, previa sostituzione del *management* in carica, supponendo che per la procedura seguita la vendita della Cit configurasse piuttosto come una svendita;

nel frattempo i nuovi proprietari della Cit avrebbero provveduto ad alienare tutte le società che componevano il gruppo Cit in Italia e all'estero, rendendo perciò impossibile di fatto alcuna pretesa risarcitoria delle ferrovie dello Stato nel caso di insolvenza dell'imprenditore Gandolfi;

le società estere della Cit sarebbero state vendute ad una non meglio nota « Cit International », con sede in Lussemburgo e di cui non sono noti gli azionisti;

l'intera vicenda potrebbe presentare preoccupanti analogie con la vicenda della dismissione di « Autostrade International » (società di diritto lussemburghese) gestita con analoga disinvoltura dall'attuale direttore finanziario delle ferrovie dello Stato, dottor Francesco Mengozzi :-

se quanto riferito in premessa risponda al vero;

quanto abbiano incassato le ferrovie dello Stato spa finora dalla vendita della Cit;

quali iniziative il Governo intenda assumere per ricostituire presto un clima di trasparenza nelle procedure amministrative delle ferrovie dello Stato.
(4-23554)

AMORUSO. - Al Ministro della sanità.
- Per sapere - premesso che:

il signor Pasquale Mezzina, residente in Molfetta (Bari) in via Piave, n. 2, il 21 marzo 1995 inviava al ministero interrogato la domanda di riconoscimento di indennizzo ai sensi della

legge 25 febbraio 1992, n. 210, avendo contratto, a causa di trasfusione e somministrazione di emoderivati, una epatopatia cronica HCV correlata, ascrivibile alla sesta categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

nonostante il tempo trascorso dalla presentazione della domanda ed il giudizio positivo del C.M.O. di Bari acquisito lo scorso anno, ad oggi il nominato non ha ricevuto alcun indennizzo -:

quali siano i motivi che ancora ostacolano la felice conclusione dell'*iter* della pratica in premessa;

quali azioni intenda intraprendere di sua competenza al fine di verificare eventuali responsabilità in merito a tali irragionevoli ritardi. (4-23555)

SPINI e OLIVO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 10 aprile 1999 un nucleo composto da nove agenti della Guardia di finanza ha fatto irruzione nei locali della Chiesa cristiana evangelica di Gallico (Reggio Calabria);

durante la perquisizione sarebbero stati visionati oltre ai documenti di detta Chiesa, anche quelli dell'Alleanza evangelica italiana, sezione italiana dell'Alleanza evangelica internazionale, e posta sotto sequestro la sala utilizzata come deposito degli oggetti di culto;

i responsabili della Chiesa affermano non essere membro della stessa la persona sulla cui attività si sono intese assumere notizie documentali -:

quali siano i motivi per i quali si è proceduto in tal modo nei confronti di un luogo di culto;

quali fossero i limiti del mandato ricevuto dall'autorità giudiziaria;

se ci si sia mantenuti in questo ambito;

se siano stati rispettati i principi costituzionali relativi alla libertà di culto.

(4-23556)

BONO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il ministero della sanità con proprio decreto del 18 settembre 1991 ha emanato uno schema tipo di convenzione per disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i rapporti tra le Asl e le Associazioni dei donatori di sangue;

tutte le regioni si sono uniformate alle indicazioni ministeriali e la regione siciliana con decreto dell'assessore alla sanità n. 13301 del 1994 ha approvato lo schema tipo di convenzione a cui debbono uniformarsi tutte le Asl dell'isola;

la convenzione ha validità annuale ed è vietato il tacito rinnovo;

il direttore generale dell'Asl 8 con propria deliberazione n. 1135 del 17 marzo 1998 ha modificato unilateralmente l'articolo 6 dello schema tipo di convenzione senza il concorso dell'Associazione Avis di Francofonte (Siracusa) e senza il nulla osta dell'assessore regionale alla sanità;

tale deliberazione ha di fatto determinato la penalizzazione del ruolo dell'Avis comunale di Francofonte e mortificato il ruolo svolto dal volontariato della raccolta del sangue;

la convenzione scaduta il 10 giugno 1998 non è stata ancora rinnovata nonostante in data 10 marzo 1999 in un incontro con il direttore amministrativo e sanitario dell'Asl 8, sia stato siglato un accordo per il ripristino dell'articolo 6 della precedente convenzione;

gli utenti residenti nel territorio interessato stanno affrontando, a causa della legittima protesta dell'Avis di Francofonte, notevoli disagi -:

quali iniziative intenda assumere con urgenza perché su tutto il territorio nazionale e in particolare presso l'Avis di Francofonte sia riportato alla normalità il vitale servizio di raccolta del sangue.

(4-23557)

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza Zacchera n. 2-00933 del 23 febbraio 1998;

interpellanza Scaltritti n. 2-01739 del 6 aprile 1999.